

**Prodotti ad uso duale,  
embargo e strumenti di  
tortura: la disciplina di  
controllo delle  
esportazioni.**



*A cura del*

*dott. Francesco F. Pittaluga*

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'Autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'Autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli.

La presente opera è coperta dal diritto d'autore e come tale tutelata ai sensi della L. 633/1941. Delle parti della presente opera già oggetto di preventiva pubblicazione è stata data debita indicazione in corrispondenza del relativo capitolo. Eventuali riproduzioni, anche solo parziali, della stessa dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Autore e, in ogni caso, dell'effettiva paternità dell'opera dovrà essere fatta menzione in nota.

A B.M.

La Spezia, Febbraio 2018

*“I grandi leader apprezzano la collaborazione di persone libere di criticarli, perché solo con la critica sanno di potere migliorare la propria azione. I piccoli uomini, invece, preferiscono circondarsi di lacché e di persone capaci solo di dargli ragione, non accorgendosi così di restare null'altro che dei nani”*

# Capitolo I

## Generalità sui prodotti ad uso duale: cosa sono e per quale motivo esiste un regime di controllo delle esportazioni.

---

Cosa sono i prodotti ad uso duale? La domanda può sembrare semplice ed ostica allo stesso tempo: già dal suo stesso tenore letterale è evidente che si tratta di prodotti che possono avere almeno due distinti utilizzi, ma di più non è possibile evincere.

Quali sono i possibili impieghi che caratterizzano il prodotto “ad uso duale” e per quale ragione il legislatore comunitario appronta, come vedremo, un articolato sistema di controlli preventivi al fine di evitare il rischio che questi – che possono consistere sia in *res* materiali sia in beni intangibili, come le tecnologie ed i progetti – possano uscire dal territorio dell’Unione Europea o essere intermediati all’estero da soggetto comunitari e finire “in mani sbagliate”?

Le ragioni specifiche del regime di controllo attualmente previsto dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 05/05/2009 sono volte a scongiurare il pericolo che determinati beni o tecnologie possano essere impiegate:

- ✓ a fini di costruzione, utilizzo e disseminazione di armi di distruzione di massa (sono i c.d. “fini profifeanti”);
- ✓ o a fini prettamente militari da parte di Paesi a vario titolo coinvolti in vicende internazionali che hanno dato luogo all’adozione di una posizione comune da parte dell’Unione Europea o una decisione da parte dell’OSCE o ad un embargo sugli armamenti;

- ✓ ovvero a fini di integrazione o completamento di un materiale di armamento in precedenza illecitamente esportato dal territorio unionale.

La disciplina del controllo de prodotti ad uso duale è integrata dalle previsioni dell'Azione Comune del Consiglio n. 2000/401/PESC del 22/06/2000 avente ad oggetto il controllo dell'assistenza tecnica a taluni fini militari, il cui secondo considerando è già di per sé sufficiente ad enucleare i reali scopi perseguiti ("*...è necessario istituire un efficace sistema di controllo delle esportazioni che dovrebbe altresì includere, sulla base di criteri comuni, l'assistenza tecnica, ivi compresi i trasferimenti orali di tecnologia che debbono essere sottoposti a controllo da parte dei regimi, degli enti e dei trattati internazionali di controllo delle esportazioni, per quanto riguarda le armi di distruzione di massa ed i missili, nonché i materiali di armamento convenzionali destinati ad essere esportati nei paesi soggetti ad embarghi sugli armamenti del tipo summenzionato...*").

La decisione n. 2000/401/PESC, quindi, integra – vedremo come – il regime di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 428/2009 per i prodotti ad uso duale con le attività di **assistenza tecnica a fini militari** consistenti in "*qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico*" e che possono estrinsecarsi in attività di formazione, di istruzione, di trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o della capacità o in servizi di consulenza, indipendentemente dalla modalità (scritta o orale) con cui vengono rese.

Qualora le attività sopra descritte siano:

1. destinate ad essere impiegate a fini di perfezionamento, produzione, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di

perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili che possono essere utilizzati come vettori di tali armi

2. fornite da una persona fisica o giuridica stabilita nel territorio dell'Unione Europea ad un soggetto stabilito fuori di esso o da un soggetto che sia consapevole del fatto che saranno destinate ad essere impiegate ad uno dei fini di cui al precedente punto, al di fuori del territorio unionale;

sono soggette al controllo preventivo da parte delle Autorità competenti degli Stati membri (cfr. artt. 2 e 5 decisione n. 2000/401/PESC).

Le medesime Autorità possono estendere il regime di controllo preventivo anche ai casi in cui l'attività di assistenza tecnica riguardi fini militari diversi rispetto a quelli appena sopra indicati, ma solo a condizione che sia fornita ad un Paese (o, per meglio dire, ad un soggetto, persona fisica o giuridica, che sia residente o stabilita o comunque operi in un Paese) colpito da embargo sulle armi sulla base di una posizione comune o di un'azione comune adottata dal Consiglio o di una decisione dell'OSCE o ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante dell'ONU.

Non sono invece soggette al regime di controllo le attività di assistenza tecnica:

- ✓ fornite ad uno dei Paesi indicati nella parte 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 428/2009;
- ✓ che consistono in trasferimento di informazioni "di pubblico dominio"<sup>1</sup> o "per la ricerca scientifica di base"<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> Intendendosi per tale "le tecnologie o i software disponibili senza restrizioni per un'ulteriore diffusione" (cfr. art. 2 c. 1 lett. I del D. Lgs. 221/2017).

<sup>2</sup> Ossia "quei lavori sperimentali o teorici intrapresi essenzialmente per acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni e fatti osservabili, non principalmente orientati verso obiettivi o scopi specifici pratici" (cfr. art. 2 c. 1 lett. m del D. Lgs. 221/2017).

- ✓ che sono prestate in forma orale e non sono connesse ad articoli che devono essere controllati dai regimi di controllo delle esportazioni istituiti nell'ambito del gruppo Australia, del regime di non proliferazione nel settore nucleare, delle intese di Wassenaar, del comitato Zangger e della convenzione sulle armi chimiche.

Ai sensi dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 428/2009, i singoli Stati membri sono tenuti ad adottare “provvedimenti adeguati” per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni del regolamento medesimo, determinando in particolare le sanzioni da irrogazione in caso di violazione delle sue disposizioni; sanzioni che devono comunque essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Fino a tempi recentissimi, il regolamento attuativo era costituito dal D. Lgs. 09/04/2003, n. 96 emanato in attuazione del regolamento 1334/2000/CE costituente il precedente *corpus* normativo comunitario in materia di beni ad uso duale.

Il D. Lgs. 96/2003 è stato recentemente abrogato e sostituito dal D. Lgs. 15/12/2017, n. 221 pubblicato sulla GURI n. 17/01/2018 n. 13, entrato in vigore il 02/02/2018. Tale fonte contiene disposizioni “orizzontali” che attengono sia la disciplina dei trasferimento di beni ad uso duale sia quella degli strumenti di tortura, unificando le procedure amministrative comuni a questi distinti regimi di controllo ed introducendo una disciplina sanzionatoria specifica in materia di embargo commerciale e per ogni altra ipotesi di esportazione di materiali proliferanti.

Si legge, infatti, nella Relazione Illustrativa allo schema del D. Lgs.: *“il presente decreto legislativo, di attuazione della delega contenuta nell’art. 7 della Legge n. 170 del 2016 (Legge di delegazione europea 2015), è volto all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea, ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all’esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso, nonché dell’applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali e per ogni tipologia di*

*operazioni di esportazione di materiali proliferanti. **Il decreto in esame mira a rappresentare l'unica fonte normativa nazionale volta a porre la disciplina generale e di dettaglio in materia di regime di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti**".*

## Capitolo II

### Il regime di controllo all'esportazione ed al trasferimento dei prodotti ad uso duale.

---

#### II.1 – Le definizioni generali del regolamento (CE) n. 428/2009: la nozione di prodotto ad uso duale e gli aspetti generali del regime di controllo.

Come anticipato, il regime di controllo del commercio dei prodotti a duplice uso è attualmente disciplinato dal regolamento (CE) n. 428/2009 e dalla decisione n. 2000/401/PESC.

In particolare, l'art. 1 del regolamento definisce, seppure in termini necessariamente generali, il perimetro applicativo dello stesso, istituendo un *“regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito dei prodotti a duplice uso”*.

Tale definizione risponde alle esigenze espresse in alcuni dei considerando del regolamento stesso e, in particolare, a quelle:

1. del secondo considerando, in forza del quale *“i prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità europea”*;
2. del terzo considerando, a mente del quale *“è necessario un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni dei prodotti a duplice uso per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri, in particolare in materia di non proliferazione, e dell'Unione europea”*.

La definizione comunitaria è ripresa dall'art. 3 del D. Lgs. 221/2017 che assoggetta *“al controllo dello Stato, secondo le disposizioni dei regolamenti di cui all'art. 1 c. 1, le operazioni di esportazione, importazione, trasferimento intermediazione, transito, assistenza tecnica e le altre attività per le quali i predetti regolamenti impongono divieti o*

autorizzazioni preventive. Tali operazioni devono inoltre essere conformi ai principi che ispirano la politica estera, ai fondamentali interessi di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata, agli accordi ed alle intese multilaterali in materia di non proliferazione, al rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario ed agli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia"<sup>3</sup>.

Che cosa si debba intendere per **prodotto ad uso duale** è chiarito dall'art. 2 § 1 lett. a) del regolamento (CE) n. 428/2009 che sussume in tale definizione "i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare", comprensivi di "tutti i beni che possono avere sia un utilizzo esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari"<sup>4</sup>.

Anche in questo caso, la perimetrazione dell'ambito oggettivo di applicazione del regolamento è funzionale alle esigenze espresse nei suoi considerando e, in particolare, nel quindicesimo che opera un richiamo espresso al contenuto della risoluzione n. 1540 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 28/12/2004 per la quale "tutti gli Stati

---

<sup>3</sup> "Il comma 1 del presente articolo si basa sul principio secondo cui il libero scambio può essere condizionato dalla necessità da parte dello Stato di esercitare un controllo in materia di prodotti a duplice uso, merci soggette al regolamento antitortura e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. Tale controllo è esercitato in conformità alle politiche e alle disposizioni dell'UE in materia, nonché ai principi che ispirano la politica estera del Paese, tutelando gli interessi primari di sicurezza dello Stato e di contrasto al terrorismo ed alla criminalità organizzata (le cui organizzazioni si appalesano sempre più come possibili utilizzatori di prodotti sensibili). Il comma 1, parimenti, esplicita la necessità di conformare il controllo dello Stato alle disposizioni degli accordi e delle intese multilaterali in materia di contro proliferazione ed agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, a fronte del fatto che i prodotti a duplice uso, merci soggette al regolamento antitortura e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali possono subire una distorsione d'uso" (Relazione Illustrativa allo schema del D. Lgs. 221/2017).

<sup>4</sup> Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 428/2009 la fornitura di servizi o alla trasmissione di tecnologie effettuata mediante un movimento transfrontaliero di persone: in sostanza, se una persona esce dal territorio comunitario portando con sé progetti o tecnologie compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento, le disposizioni di questo non sono applicabili nei suoi confronti.

*devono adottare e applicare misure efficaci per istituire controlli interni volti a prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, anche introducendo controlli adeguati sui materiali connessi, e che a tal fine devono, tra l'altro, istituire controlli sul transito e sull'intermediazione. Per materiali connessi si intendono i materiali, le attrezzature e le tecnologie contemplate dai pertinenti trattati e accordi multilaterali, o inclusi negli elenchi di controllo nazionali, che potrebbero essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori".*

Vedremo, a breve, che i criteri per l'esatta individuazione dei "prodotti ad uso duale" sono contenuti nelle successive disposizioni dello stesso regolamento (CE) n. 428/2009.

Il regime di controllo, però, non si applica ad ogni movimentazione dei prodotti in parola ovunque questa abbia luogo; a parte l'evidente considerazione che un regolamento unionale può – al più – vincolare solo i soggetti aventi un particolare collegamento con il territorio dell'Unione Europea (soggetti ivi stabiliti o che, pur se non stabiliti o residenti, si trovano anche transitoriamente al suo interno o che, ancora, sono cittadini di uno degli Stati membri o, se persone giuridiche, sono costituite secondo l'ordinamento di uno di questi), come indicato dall'art. 1 esso si applica:

1. alle esportazioni;
2. al trasferimento;
3. all'intermediazione;
4. al transito;

dei prodotti in parola.

Alcuni di questi regimi, che dovrebbero corrispondere (nella fattispecie, l'esportazione ed il transito) a specifici regimi doganali, non coincidono esattamente con quelli disciplinati dall'attuale Codice Doganale Unionale (CDU), ossia dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/10/2013 che, come noto, ha sostituito il

precedente Codice Dogale Comunitario (CDC) di cui al regolamento (CEE) n. 12 ottobre 1992, n. 2913; altri - come il trasferimento e l'intermediazione - non hanno alcuna eco all'interno della normativa doganale unionale.

Per **esportazione**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 § 1 n. 2 del regolamento (CE) n. 428/2009, si intende:

- ✓ il regime di esportazione così come previsto dall'art. 269 del CDU;
- ✓ una riesportazione, così come definita ai sensi dell'art. 270 del CDU, ma solo qualora non avente ad oggetto prodotti in transito;
- ✓ la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico, verso una destinazione al di fuori della Comunità europea, comprendente la messa a disposizione in forma elettronica di tale software e tecnologie a persone giuridiche e fisiche e a consorzi al di fuori della Comunità nonché la trasmissione orale di tecnologia quando tale tecnologia è descritta al telefono<sup>5</sup>.

Si nota immediatamente come il terzo gruppo di casi sopra indicati (che consiste nel **trasferimento** di tecnologie ad uso duale) non abbia alcun omologo nell'ambito della disciplina doganale vera e propria in quanto ha ad oggetto beni intangibili.

Deve essere considerato **esportatore**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 § 1 n. 3 del regolamento (CE) n. 428/2009, qualunque persona fisica o giuridica:

---

<sup>5</sup> "L'articolo in esame disciplina i cosiddetti <trasferimenti intangibili> di tecnologia, i quali ai tempi dell'entrata in vigore del D. Lgs. 96/2003 costituivano un'eccezione nel panorama delle esportazioni; nel corso degli anni essi hanno subito un'evoluzione ed oggi i supporti attraverso cui avvengono tali trasferimenti intangibili sono aumentati considerevolmente. Ciò ha comportato la necessità di aggiornare la legislazione vigente in materia di trasferimenti afferenti a tecnologie duali necessitanti un'autorizzazione ministeriale, mentre il comma 3 esclude la previa autorizzazione per la mera pubblicizzazione a scopo commerciale dei prodotti di cui al comma 1 del presente articolo..." (Relazione Illustrativa allo schema del D. Lgs. 221/2017).

- ✓ per conto della quale è resa una dichiarazione d'esportazione, ossia:
  - a) il titolare del contratto concluso con il destinatario nel Paese terzo a condizione che abbia la facoltà di decidere l'invio di prodotti al di fuori del territorio doganale dell'Unione Europea al momento dell'accettazione della dichiarazione;
  - b) qualora non sia stato concluso alcun contratto o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, la persona che ha la facoltà di decidere l'invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale unionale<sup>6</sup>;
- ✓ che decida di trasmettere o rendere disponibile software o tecnologie mediante mezzi elettronici, compresi fax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo elettronico verso una destinazione al di fuori dell'Unione Europea.
- ✓ nel caso in cui, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, il titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso sia una persona fisica o giuridica non stabilita nel territorio

---

<sup>6</sup> Si nota, a tale riguardo, l'evidente differenza che sussiste fra la definizione:

1. di "esportatore" contenuta nel regolamento (UE) n. 428/2009;
2. di "titolare del regime" contenuta nell'art. 5 § 1 n. 33 del CDU. a mente del quale deve essere considerato tale la persona che presenta, o per conto della quale è presentata, la dichiarazione in dogana ovvero la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi in relazione ad un regime doganale;
3. di "esportatore" contenuta nell'art. 5 § 1 n. 19 del RD-CDU che vi comprende:
  - ✓ la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che, al momento dell'accettazione della dichiarazione, è titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo e ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
  - ✓ il privato che trasporta le merci da esportare se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso.
  - ✓ negli altri casi, la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere che le merci devono essere trasportate verso una destinazione situata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.

dell'Unione Europea, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nel territorio unionale.

Per **servizi di intermediazione** si intendono, secondo quanto previsto dall'art. 2 § 1 n. 5 del regolamento (UE) n. 428/2009:

1. la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti a duplice uso da un Paese non unionale ad un qualunque altro Paese non unionale;
2. la vendita o l'acquisto di prodotti a duplice uso ubicati in Paesi non unionali per il trasferimento verso un altro Paese non unionale.

Dalla lettura della definizione regolamentare, i servizi di intermediazione (a differenza degli altri casi disciplinati dal regolamento) non hanno mai ad oggetto beni o tecnologie presenti nel territorio unionale ma esclusivamente beni o tecnologie localizzate all'interno del territorio di Stati non facenti parte dell'Unione Europea. In questi casi, l'unico collegamento con il territorio unionale – che, poi, è il fondamento stesso dell'applicabilità del regime di controllo – è costituito dal fatto che il prestatore di tali servizi (ossia l'**intermediario**) sia una persona fisica o giuridica o un consorzio residente o stabilito in uno Stato membro dell'Unione che svolga i servizi in parola verso il territorio di un Paese terzo<sup>7</sup>.

E' opportuno fin d'ora sottolineare che sono *expressis verbis* esclusi dal novero dei servizi di intermediazione (e, dunque, sono attività liberamente esercitabili anche se attinenti prodotti ad uso duale) i c.d. "servizi ausiliari" costituiti dal trasporto, dall'assicurazione, dalla riassicurazione, dalla pubblicità generica e dalla promozione; trattandosi

---

<sup>7</sup> Proprio quest'ultima specificazione conferma, dunque, che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 428/2009 i servizi di intermediazione aventi ad oggetto beni ad uso duale che si trovano all'interno del territorio unionale e che non sono destinati ad uscire da esso così come i beni che si trovano al di fuori di tale territorio e che son destinati ad essere importati da uno degli Stati membri dell'Unione.

di un'eccezione alla regola, chi scrive ritiene che tale elenco sia di stretta interpretazione e non suscettibile di applicazione analogica.

Per **transito**, stante quanto previsto dall'art. 2 § 1 n. 7 del regolamento (CE) n. 428/2009, si intende *"il trasporto di prodotti a duplice uso non comunitari che entrano ed attraversano il territorio doganale della Comunità con una destinazione esterna alla Comunità stessa"*.

Non si può non notare, al riguardo, come la nozione di transito qui applicabile sia nettamente più ristretta rispetto a quella prevista dalle fonti normative in materia doganale in quanto:

1. in primo luogo, non si estende al transito interno di cui all'art. 227 del C.D.U. (se non nei limitatissimi casi di cui all'allegato IV del regolamento UE n. 428/2009, che in seguito esamineremo), avente ad oggetto le merci unionali destinate a circolare da un punto all'altro del territorio doganale dell'Unione Europea attraversando un paese o un territorio non facente parte di questo;
2. in secondo luogo, non coincide esattamente con l'istituto del transito esterno di cui all'art. 226 del C.D.U. il cui oggetto è costituito dalle merci non unionali destinate a circolare da un punto all'altro del territorio dell'Unione Europea.

L'istituto doganale del transito esterno, infatti, trova applicazione indipendentemente dalla destinazione finale della merce che vi è vincolata: ossia, in sostanza, non interessa se il regime sia destinato a terminare all'interno del territorio unionale con conseguente immissione in libera pratica o vincolo ad un regime speciale della merce o se, al contrario, questa sia destinata a raggiungere il territorio di uno Stato terzo.

Il transito rilevante ai fini del regime di controllo dei beni ad uso duale, invece, rileva nel solo caso in cui sia attinente a prodotti che sono destinati a uscire dal territorio unionale al termine del transito<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Ai sensi del sedicesimo considerando del regolamento (UE) n. 428/2009, esso *"riguarda i prodotti che si limitano ad attraversare il territorio della Comunità,*

## II.2 – Il campo di applicazione oggettivo del regime di controllo dei prodotti ad uso duale.

Abbiamo detto che, ai sensi dell'art. 2 § 1 del regolamento (UE) n. 428/2009, per "prodotti ad uso duale" si intendono tutti "*i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, **che possono avere un utilizzo sia civile sia militare***", ivi compresi "*tutti i beni **che possono avere sia un utilizzo esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari***".

La definizione in sé è molto generica e, per comprenderne l'esatto contenuto, deve essere letta in combinazione con quanto previsto dal successivo art. 3 § 1 secondo cui "*l'esportazione dei prodotti a duplice uso **compresi nell'elenco di cui allegato I** è subordinata da autorizzazione*".

Quest'ultima disposizione chiarisce, in uno, due aspetti fondamentali:

- ✓ in primo luogo, che essa si applica **esclusivamente al regime dell'esportazione** – così come definito dal regolamento (UE) n. 428/2009 - **dei prodotti ad uso duale**.

Ciò non significa, si badi bene, che il transito o l'intermediazione all'estero nel commercio di tali prodotti così come il loro trasferimento intracomunitario siano sempre attività "libere": vedremo infatti a breve (e, per l'intermediazione, a brevissimo) che non è sempre così;

---

*ossia i prodotti che non sono sottoposti ad altro regime o controllo doganale oltre a quello del transito esterno o che sono semplicemente introdotti in una zona franca o in un deposito franco e non devono essere iscritti in una contabilità di magazzino approvata. Pertanto, bisognerebbe prevedere la possibilità che le autorità degli Stati membri vietino, a seconda dei casi, il transito di prodotti a duplice uso non comunitari qualora abbiano fondati motivi di sospettare, in base ad intelligence o ad altre fonti, che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei loro vettori"*

- ✓ in secondo luogo, che nell'allegato I del regolamento è contenuta l'elencazione puntuale ed esaustiva di ciò che deve essere considerato "prodotto ad uso duale".

Alla luce del fatto che il sempre più incalzante progresso tecnologico determina la creazione di nuove tipologie di prodotti e di tecnologie che potrebbero avere un uso duale, ai sensi dell'art. 15 § 1 del regolamento (CE) n. 428/2009 l'elenco di cui all'allegato I è costantemente aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi ed impegni accettati dagli Stati membri in qualità di parti dei regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o in seguito alla ratifica di pertinenti trattati internazionali<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Ci si può chiedere quale sia l'effetto di tali modifiche sui fatti-reato eventualmente già commessi: in sostanza, fermo restando che solo dal momento dell'inserimento di un particolare bene o tecnologia all'interno dell'allegato I questo potrà essere considerato "listato" e dunque sottoposto al regime di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 428/2009 (salva l'applicazione delle clausole "catch all" e "catch more"), alcuni hanno ritenuto che l'eliminazione di un particolare prodotto da tale elenco determini la non punibilità, per sopravvenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice, dei reati commessi anteriormente a tale espunzione.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: *"la norma incriminatrice del D. Lgs. 96/2003 art. 16 sanziona chiunque, ai sensi del regolamento CE n. 2000/1334 e dello stesso decreto legislativo, effettua operazioni di esportazione di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false. Il regolamento CE n. 2009/428, che costituisce la rifusione, per ragioni di chiarezza, del precedente regolamento n. 2000/1334, prevede all'art. 4, per alcune categorie di prodotti a duplice uso civile e militare, che l'esportazione è subordinata ad un'autorizzazione <nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l'esportatore sia stato informato> dalle autorità nazionali che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Al momento del compimento del reato per il quale si procede (21 settembre 2012), nell'elenco di tali paesi (c.d. black list) era incluso l'Iran, il quale ne è attualmente escluso, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento UE n. 2015/1861, che ha disposto la soppressione degli artt. 2 e 3 del precedente regolamento UE n. 2012/267, concernente le restrizioni relative ai beni elencati negli allegati 1, 2, 3, in tema di*

Ciò, però, non significa che i prodotti non espressamente enumerati in detto allegato siano liberamente esportabili dal territorio unionale: ai sensi del successivo art. 3 c. § 2 del regolamento (CE) n. 428/2009, infatti, "può essere subordinata ad autorizzazione, a norma degli articoli 4 o 8, anche l'esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I". Tale previsione è ripresa dall'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 221/2017 a mente del quale "sono subordinati a controllo, autorizzazioni o divieti dello Stato anche le operazioni di esportazione, trasferimento, intermediazione e transito concernenti prodotti a duplice uso non listati, qualora gli stessi

---

*esportazioni commerciali con l'Iran. Dal quadro appena delineato emerge che l'esclusione delle restrizioni per le esportazioni con l'Iran non deriva da una modificazione del precetto penale in quanto tale, contenuto nell'art. 16 del D. Lgs. 96/2003, né da una modificazione degli elenchi delle categorie di beni <a duplice uso> sottoposti ad autorizzazione, né tanto meno da una modificazione generale del regime autorizzatorio. Deriva, invece, dal regolamento UE n. 2015/1861, che, con decorrenza dalla sua data di applicazione ... ha escluso l'Iran dalla black list. Si tratta, dunque, dell'intervento di una fonte sovranazionale che rappresenta un requisito del fatto descritto nel precetto penale e non rientra, perciò, nell'ambito di applicazione dell'art. 2 c.p., non essendo riconducibile al cosiddetto meccanismo della <norma penale in bianco>, che opera solo in relazione ad atti subordinati nella gerarchia delle fonti (per una fattispecie analoga, in tema di sistemi tariffari per l'importazione, cfr. Sez. 3, n. 40551 del 25/06/2014). Deve dunque ribadirsi il principio secondo cui, in tema di successione di leggi penali, la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso solo se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva (SS.UU. n. 2451 del 27/09/2007, dep. 16/01/2008). Ed è significativo che tale principio sia stato affermato dalle sezioni unite in relazione all'adesione della Romania all'Unione Europea, con il conseguente acquisto da parte dei rumeni della condizione di cittadini Europei; situazione che non ha determinato la non punibilità del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato commesso dagli stessi prima del 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore del Trattato di adesione, in quanto quest'ultimo e la relativa legge di ratifica si sono limitati a modificare la situazione di fatto, facendo solo perdere ai rumeni la condizione di stranieri, senza che tuttavia tale circostanza sia stata in grado di operare retroattivamente sul reato già commesso (in senso analogo, ex plurimis, Sez. 1, n. 12918 del 13/03/2015, Rv. 263367; Sez. 3, Sentenza n. 15481 del 11/01/2011, Rv. 250119, riferita alla diversa fattispecie della ripermimetrazione di aree naturali protette)" (Corte Cass., 09/06/2017 n. 28681).*

siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad un'utilizzazione prevista dagli articoli 4 e 8 del regolamento duplice uso”.

I prodotti appartenenti alla prima tipologia – ossia quelli indicati nell'allegato I – vengono abitualmente definiti come “**listati**”<sup>10</sup>; quelli, invece, la cui esportazione può essere eventualmente subordinata a regime autorizzativo sono definiti “**non listati**”<sup>11</sup> ed il regime di controllo loro applicabile viene indicato con il termine di “catch all” o “catch more”, a seconda dei casi.

Pertanto, per quanto concerne i prodotti “listati”, di essi è sempre subordinata ad autorizzazione dell'Autorità competente l'esportazione mentre – per quanto riguarda la prestazione dei servizi di intermediazione (che, lo si ricorderà, hanno ad oggetto prodotti che già si trovano al di fuori del territorio dell'Unione Europea) – la sottoposizione ad autorizzazione governativa è subordinata alla preventiva notifica, da parte della medesima Autorità, all'intermediario del fatto che i prodotti sono o possono essere destinati ad uno dei fini di cui all'art. 4 § 1, 2 e 3 o dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 428/2009 (vedi oltre).

Nell'allegato I, dunque, sono riportati tutti i prodotti (ivi comprese le tecnologie) che devono essere considerati, in via generale ed astratta, “ad uso duale” e come tali sempre soggetti a regime autorizzatorio all'atto dell'esportazione. Questi prodotti sono suddivisi in dieci categorie, numerate da 0 a 9, secondo la seguente ripartizione:

- ✓ Categoria 0 - Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature;
- ✓ Categoria 1 - Materiali speciali e relative apparecchiature;
- ✓ Categoria 2 - Trattamento e lavorazione dei materiali;
- ✓ Categoria 3 - Materiali elettronici;

---

<sup>10</sup> Per «prodotti a duplice uso» s'intendono i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare di cui all'articolo 2, numero 1) del regolamento duplice uso ed elencati nell'allegato I del medesimo regolamento (cfr. art. 2 c. 1 lett. e del D. Lgs. 221/2017).

<sup>11</sup> Per «prodotti a duplice uso non listati» s'intendono quei prodotti, non elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare (cfr. art. 2 c. 1 lett. f del D. Lgs. 221/2017).

- ✓ Categoria 4 – Calcolatori;
- ✓ Categoria 5 - Telecomunicazioni e «Sicurezza dell'informazione»;
- ✓ Categoria 6 - Sensori e laser;
- ✓ Categoria 7 - Materiale avionico e di navigazione;
- ✓ Categoria 8 - Materiale navale;
- ✓ Categoria 9 - Materiale aerospaziale e propulsione.

La predetta categorizzazione numerica è funzionale ai diversi regimi di controllo delle esportazioni a cui l'Unione Europea e gli Stati membri hanno, nel corso del tempo, aderito. Si tratta, segnatamente:

1. del **MTCR – Missile Technology Control Regime del 1987**<sup>12</sup>, inerente il controllo dei materiali e delle tecnologie utilizzabili nel settore missilistico, relativi a qualsiasi sistema missilistico idoneo ad essere impiegato quale vettore di armi NBC;
2. del **HCOC – Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation del 2002**<sup>13</sup>, di cui fanno parte 139 Paesi e che persegue anch'esso il fine di limitare la proliferazione nel settore missilistico ma mediante una autolimitazione da parte degli aderenti;
3. del **NSG – Nuclear Suppliers Group del 1983**<sup>14</sup>, con cui i 49 Paesi che ne fanno parte, tutti fornitori di materiali nucleari o di prodotti utilizzabili nel settore nucleare, si sono dotati due gruppi di linee guida<sup>15</sup> per l'esportazione di materiale nucleare e di prodotti ad esso collegati;
4. del **Gruppo Australia del 1985**<sup>16</sup>, avente ad oggetto un regime autorizzativo per l'esportazione di precursori chimici, di agenti ed organismi biologici ed attrezzature chimiche e biologiche;

---

<sup>12</sup> <http://mtcr.info/>

<sup>13</sup> <http://www.hcoc.at/>

<sup>14</sup> <http://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/>

<sup>15</sup> Rispettivamente: le *Guidelines for nuclear Transfers* (INFCIRC/254, Part 1) e le *Guidelines for transfers of nuclear-related dual-use equipment, materials, software and related technology* (INFCIRC/254, Part 2).

<sup>16</sup> <http://www.australiagroup.net/en/>

5. del **Wassenaar Agreement del 1996**<sup>17</sup>, primo vero e proprio accordo multilaterale a carattere globale avete ad oggetto il controllo dell'esportazione di armi convenzionali e di beni e tecnologie sensibili ad uso duale.

Ciascun prodotto "listato" è distinto da un codice alfanumerico composto da un numero, seguito da una lettera maiuscola e da altri tre numeri a cui – in alcuni casi – fa seguito una ulteriore lettera minuscola ed una cifra.

Il primo numero indica la categoria di classificazione del bene, secondo l'elencazione da 0 a 9 sopra già vista; la lettera maiuscola che la segue, invece, descrive la tipologia del bene listato secondo la seguente articolazione:

- A. sistemi, apparecchiature e componenti;
- B. apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione;

---

Il gruppo - creato in seguito all'impiego di armi chimiche nel conflitto tra Iran e Iraq allo scopo di impedire la proliferazione di armi chimiche e più tardi anche di armi biologiche - deve il suo nome all'Australia, Paese che ha proposto il primo incontro tenutosi nel 1985 a Bruxelles. Esso non è un'organizzazione internazionale basata su un trattato istitutivo, ma un regime di controllo delle esportazioni vincolante soltanto da un punto di vista politico per i Paesi membri.

L'obiettivo principale del Gruppo consiste nell'assicurare che le industrie dei diversi Stati membri non contribuiscano, intenzionalmente o meno, alla proliferazione di armi chimiche e biologiche mediante le loro esportazioni. Nel contempo, occorre garantire che il commercio legittimo dei beni controllati dal Gruppo non sia ostacolato.

I suoi membri sono o Paesi produttori o Paesi di transito di composti chimici a duplice impiego, agenti biologici, tossine e beni d'armamento che potrebbero essere utilizzati illecitamente per programmi di armamento biologico o chimico; essi stilano di comune accordo diverse liste di controllo in cui sono elencati i beni a duplice impiego soggetti ad autorizzazione in caso di esportazione. Tali liste sono regolarmente aggiornate per garantirne costantemente la validità.

Attualmente il Gruppo Australia conta 42 membri. L'Australia dirige il segretariato del gruppo e assume la presidenza durante la seduta plenaria annuale che si tiene a Parigi. Le decisioni sono prese per via consensuale.

I meccanismi nazionali di controllo delle esportazioni armonizzati nell'ambito del Gruppo Australia svolgono un ruolo importante nell'osservanza degli obblighi fondamentali di non proliferazione stabiliti nella convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) e nella convenzione sulle armi chimiche (CWC), entrambe ratificate da tutti gli Stati membri dell'AG.

<sup>17</sup> <http://www.wassenaar.org/>

- C. materiali;
- D. software;
- E. tecnologia.

Le successive tre cifre (che, come detto, possono essere seguite da una lettera minuscola indicante il paragrafo e da una ulteriore cifra indicante il sottoparagrafo di classificazione) richiamano, rispettivamente, il regime di controllo ed il numero di ordine della correlata voce secondo il seguente schema:

- ✓ le cifre da 000 a 099 indicano il Wassenaar Agreement;
- ✓ le cifre da 100 a 199 indicano il Missile Technology Control Regime;
- ✓ le cifre da 200 a 299 indicano il Nuclear Suppliers Group
- ✓ le cifre da 300 a 399 indicano il Gruppo Australia;
- ✓ le cifre da 400 a 499 indicano la Convenzione sul bando delle armi chimiche e batteriologiche;
- ✓ le cifre da 900 a 999 indicano i controlli apposti su base nazionale;
- ✓ le cifre da 500 a 899 non sono assegnate.

La principale difficoltà che incontra l'operatore nel verificare se un prodotto vincolato al regime dell'esportazione sia compreso fra i prodotti "listati" è frutto dall'estremo tecnicismo delle descrizioni contenute nell'allegato I; tecnicismo che richiede, in taluni casi, la necessaria collaborazione di personale altamente qualificato ed in possesso di specifica preparazione tecnica.

Al fine di venire incontro alle esigenze degli operatori, la Commissione dell'Unione Europea ha creato una tabella di correlazione che consente di associare a ciascuna voce doganale una o più determinate tipologie di prodotti che potrebbero essere "listati" all'interno dell'allegato I. Tale elencazione è fruibile su web all'indirizzo:

[http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc\\_149781.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/july/tradoc_149781.pdf)

ma occorre specificare che si tratta di una tabella avete valore meramente consultivo.

Informazioni utili al riguardo, possono essere reperite anche al link:

[http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/index_en.htm)

### **II.3 – L'estensione del regime vincolistico a prodotti a duplice uso "non listati": le clausole "catch-all" e "catch-more".**

Come anticipato, non sono soltanto i beni "listati" ad essere sottoposti al regime di controllo all'atto dell'esportazione; ricorrendo talune specifiche condizioni, infatti, questo può essere esteso – ai sensi dell'art. 3 § 2 del regolamento (CE) n. 428/2009 - anche a prodotti non compresi nell'elenco di cui all'allegato I.

Questa estensione deve essere operata non solo nel rispetto delle specifiche previsioni di cui agli artt. 4 e ss. del regolamento, ma anche delle disposizioni procedurali previste, nel nostro ordinamento nazionale, dal D. Lgs. 221/2017.

L'art. 4 § 1 del regolamento (CE) n. 428/2009 consente di sottoporre ad autorizzazione preventiva l'esportazione di prodotti a duplice uso "non listati" nel caso in cui l'esportatore sia stato informato, dalla competente Autorità dello Stato membro in cui è stabilito, che questi sono o possono essere **destinati, in tutto o in parte a fini di proliferazione**, ossia<sup>18</sup>:

- ✓ ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;

---

<sup>18</sup> Ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. i) del D. Lgs. 221/2017, per "per «non proliferazione» s'intende l'attività volta a prevenire, rilevare e contrastare la realizzazione di armi di distruzione di massa, quali ordigni nucleari, armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati vettori. Sono incluse le iniziative tese ad individuare il traffico dei materiali connessi e di quelli cosiddetti dual use, nonché di tecnologie e know-how"

- ✓ oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.

Ai sensi del successivo art. 4 § 2, il medesimo regime di autorizzazione preventiva può essere imposto all'atto dell'esportazione di prodotti a duplice uso "non listati" anche allorché il Paese acquirente o il Paese di destinazione sono soggetti ad un embargo sugli armamenti imposto:

1. da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
2. da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

e sempre che l'esportatore sia stato informato dall'Autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che tali prodotti sono o possono essere **destinati, in tutto o in parte, a "scopi militari"** intendendosi per tali:

1. l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
2. l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato;
3. l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato.

**Per gli anzidetti fini di cui all'art. 4 § 1 e 2, l'obbligo autorizzativo può essere esteso anche ai servizi di intermediazione:** l'art. 5 § 2 del regolamento, infatti, dispone che *"uno Stato membro può estendere l'applicazione del § 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco, destinati agli usi di cui all'art. 4 § 1 ed ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari ed alle destinazioni di cui all'art. 4 § 2"*

Ancora, ai sensi dell'art. 4 § 3 del regolamento (CE) n. 428/2009 l'esportazione dei prodotti "non listati" può essere subordinata ad una

autorizzazione preventiva anche nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dall'Autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito che essi sono o possono essere **destinati, in tutto o in parte, o utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale precedentemente esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato.**

Quest'ultima disposizione è di particolare importanza in quanto è diretta a scongiurare il pericolo che l'esportazione, magari frazionata, di materiali di armamento in violazione del regime di controllo loro proprio sia portata ad ulteriori conseguenze (sia dal punto di vista del completamento della fornitura sia da quello del mantenimento della perfetta efficienza dell'armamento) mediante esportazione di una qualunque tipologia di beni o di prodotti che possa essere utilizzata come parte o componente di questi.

A differenza di quanto accade per i "prodotti listati", per tutti i prodotti "non listati" l'assoggettamento dell'esportazione al regime autorizzatorio è **subordinato alla preventiva comunicazione data all'esportatore dall'Autorità competente dello Stato membro in cui questo è stabilito**; limitatamente al territorio italiano, tale autorità è stata individuata, dall'art. 4 c. 1 del D. Lgs. 221/2017 (sul punto, meramente riproduttivo dell'art. 2 dell'ormai abrogato D. Lgs. 96/2013), nel Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> "L'Autorità competente rilascia le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali" (cfr. art. 4 c. 2 del D. Lgs. 221/2017).

Pertanto, mentre nel caso di esportazione di prodotti “listati”, gli esportatori sono necessariamente tenuti a premunirsi del provvedimento autorizzativo, in caso di beni “non listati” questo obbligo può essere loro imposto solo a seguito di una specifica decisione da parte dell’Autorità competente: decisione che viene comunemente definita con il termine di “**clausola catch-all**” (alcuni definiscono con il termine di “**clausola catch-more**” quella di cui all’art. 4 § 2 sopra visto).

Funzionalizzata a consentire l’esercizio di tale potere è la previsione di cui all’art. 4 § 4 del regolamento (CE) 428/2009 in forza della quale se un esportatore ha conoscenza che i prodotti a duplice uso “non listati” che intende esportare sono destinati, in tutto o in parte, ad uno qualsiasi dei fini di cui ai §§ 1, 2 o 3 sopra visti, è tenuto ad informare prontamente l’Autorità competente la quale deciderà se sottoporre o meno l’esportazione stessa ad autorizzazione preventiva. Identica finalizzazione ha l’onere gravante sull’intermediario previsto dall’art. 5 § 1 del medesimo regolamento.

La violazione di tale obbligo comunicativo è sanzionata in modo piuttosto pesante dal legislatore italiano: ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 c. 7 e dell’art. 18 c. 4 del D. Lgs. 221/2017, a carico del soggetto responsabile è configurabile una violazione penale punita con la pena dell’arresto fino a 2 anni o con l’ammenda da € 15.000,00 ad € 90.000,00. Anche prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 221/2017, ossia fino a tutto il giorno 01/02/2018, la violazione dell’obbligo in parola era sanzionata penalmente, ma con la sola pena dell’arresto fino a due anni e senza alcuna previsione di una pena pecuniaria alternativa (cfr. art. 16 c. 4 del D. Lgs. 96/2013).

La *catch-all*, però, non è l’unica modalità attraverso la quale l’Autorità dello Stato membro può sottoporre ad autorizzazione preventiva l’esportazione dei beni non listati.

L’art. 4 § 5 del regolamento (CE) n. 428/2009 prevede infatti che ciascuno Stato membro possa “*adottare o mantenere le disposizioni*

nazionali che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui al § 1": è questa una ulteriore ipotesi di clausola "catch all" che, come si può apprezzare, si distingue dalla precedente in quanto:

1. da un lato, consente il mantenimento in vigore di disposizioni nazionali che subordinano in via generale ad una autorizzazione preventiva l'esportazione di particolari tipologie di prodotti "non listati";
2. dall'altro, richiede che i prodotti in questione siano utilizzati o vi sia il sospetto che possano essere utilizzati a fini di proliferazione non potendo – invece – trovare applicazione nel caso in cui se ne tema una destinazione a scopi militari ai sensi dell'art. 4 § 2 o a scopi di completamento di armamenti illecitamente esportati ai sensi dell'art. 4 § 3.

Vi è una ulteriore differenza, che è importante sottolineare, fra queste due tipologie di clausole "catch-all": mentre per la prima l'obbligo posto a carico dell'esportatore di avvisare l'Autorità competente è collegato alla "conoscenza" che questi ha del fatto che i prodotti che intende esportare sono destinati ad uno dei fini di cui all'art. 4 § 1, 2 o 3 del regolamento (CE) 428/2009, nel caso della seconda (verosimilmente in considerazione del fatto che, qui, il fondamento della necessità di controllo è fondata su una normativa nazionale di applicazione generale e dunque conoscibile *ex ante* da parte dell'operatore economico) l'obbligo di avvisare l'Autorità competente sorge nel momento cui l'esportatore ha "motivo di sospettare" l'utilizzo a fini di proliferazione.

La differente terminologia indica, a parere di chi scrive, che – in quest'ultimo caso – la condizione soggettiva cui si riconnette l'obbligo di segnalazione a carico dell'esportatore è più lata rispetto a quella di

effettiva conoscenza richiesta ai fini dell'applicazione della clausola *catch-all*.

Anche nell'ambito di tale seconda tipologia di clausola "*catch all*", la violazione dell'obbligo comunicativo è punita, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 c. 7 e dell'art. 18 c. 4 del D. Lgs. 221/2017, con l'arresto fino a 2 anni o con l'ammenda da € 15.000,00 ad € 90.000,00. A differenza dell'ipotesi precedente, però, anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 221/2017, tale omissione non era sanzionata né come violazione penale né come violazione amministrativa: la nuova normativa è nettamente peggiorativa rispetto alla precedente e non può quindi trovare applicazione alcuna a fatti avvenuti prima della sua entrata in vigore, in virtù del divieto di applicazione retroattiva della disposizione penale più gravosa.

In tutti i casi, gli Stati membri che subordinano ad autorizzazione l'esportazione di prodotti a duplice uso "non listati" sono tenuti ad informarne, se del caso, gli altri Stati membri nonché la Commissione dell'Unione Europea e ciò in quanto le clausole in questione hanno vigore su tutto il territorio comunitario.

Sia la clausola "*catch-all*" sia la "*catch-more*" si applicano non solo alla specifica operazione di esportazione che ha dato loro origine ma – per un periodo di 3 anni decorrenti dalla notifica all'esportatore – a tutte le ulteriori operazioni di esportazione poste in essere dal medesimo soggetto, aventi ad oggetto il medesimo prodotto e destinate allo stesso destinatario finale.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 428/2009, gli Stati membri possono altresì vietare *tout court* o sottoporre ad autorizzazione preventiva l'esportazione di prodotti a duplice uso "non listati" per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo. Tali divieti devono essere notificati, immediatamente dopo la loro adozione, alla Commissione dell'Unione Europea con specifica indicazione dei motivi che hanno portato alla loro applicazione.

#### **II.4 – La procedura nazionale per l'applicazione delle clausole “catch-all” e “catch-more”.**

Per quanto riguarda il nostro Paese, il procedimento amministrativo teso alla valutazione dell'eventuale emissione della clausola “catch-all” o “catch-more” o all'applicazione del divieto di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 428/2009 è disciplinato dall'art. 9 del D. Lgs. 221/2017 in modo sostanzialmente non dissimile rispetto a quanto era in precedenza disposto dall'art. 9 dell'abrogato D. Lgs. 96/2003.

Il Ministero dello Sviluppo Economico può subordinare al rilascio di una autorizzazione:

- ✓ l'esportazione dei prodotti ad uso duale “non listati”;
- ✓ nonché la prestazione di servizi di intermediazione a questi collegati;

qualora abbia acquisito sufficienti elementi informativi idonei a fare ritenere sussistente il pericolo che possano essere volti ad una delle finalità previste dall'art. 4 del regolamento (CE) n. 428/2009; allo stesso modo, può vietare o sottoporre a regime di controllo l'esportazione dei prodotti indicati nell'art. 8 del regolamento stesso.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, prima di adottare una decisione sopra indicate, è tenuto a comunicare in via preliminare la propria intenzione al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Ministero della Difesa ed all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - che, come sappiamo, è l'unica Autorità doganale nazionale<sup>20</sup> - per l'attività di supervisione e controllo del traffico

---

<sup>20</sup> Nonostante i pruriti evidenziati da altri soggetti che sostengono una curiosa struttura bicefala dell'amministrazione doganale nazionale cercando di escludere così l'Agenzia dai compiti di polizia doganale che le sono riservati in via esclusiva.

merceologico da ed in uscita dal territorio nazionale riservate alla sua competenza (cfr. art. 4 c. 2 del D. Lgs. 221/2017).

La sottoposizione ad autorizzazione dell'esportazione dei prodotti a duplice uso "non listati" e la prestazione dei servizi di intermediazione ad essi relativi – ma non l'applicazione del divieto di esportazione o dell'obbligo di autorizzazione di cui all'art. 8 del regolamento (CE) n. 428/2009 – possono essere applicati dal Ministero dello Sviluppo Economico oltre che di propria iniziativa (come nel caso precedente), anche su richiesta specifica del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Difesa o dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (cfr. art. 4 c. 3 del D. Lgs. 221/2017), previo parere vincolate del Dipartimento Informazioni per la sicurezza qualora la richiesta abbia ad oggetto materiali o informazioni classificati; la richiesta di applicazione della misura deve essere trasmessa, dall'Amministrazione istante, alle altre Amministrazioni interessate<sup>21</sup>.

Queste ultime - sia nel caso di procedura attività *ex officio* dal Ministero dello Sviluppo Economico sia in caso di richiesta proveniente da una delle tre Amministrazioni centrali sopra indicate o dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - possono, entro 10 giorni, formulare le proprie osservazioni; in tale caso, il Ministero dello Sviluppo Economico, entro i successivi 5 giorni lavorativi, è tenuto ad indire una riunione interministeriale per l'esame congiunto delle misure proposte e qualora, dall'esito di tale riunione, queste vengano confermate, a comunicare tempestivamente la decisione all'esportatore (o all'intermediario)

---

<sup>21</sup> *"La previsione della clausola <catch all> è uno degli esempi migliori di collaborazione stretta e veloce tra le principali Istituzioni coinvolte nell'applicazione dei controlli sulle esportazioni. L'Autorità competente, sulla base di evidenza intelligence, dà notizia dell'intendimento di bloccare un'operazione potenzialmente a rischio al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministero dell'interno, al Ministero della difesa, ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli"* (Relazione Illustrativa allo schema del D. Lgs. 221/2017).

notiziando a tal fine anche l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nonché le altre Amministrazioni di volta in volta coinvolte (cfr. art. 4 c. 5 del D. Lgs. 221/2017)<sup>22</sup>.

Qualora, invece, nel predetto periodo di 10 giorni le Amministrazioni coinvolte non formulano alcuna osservazione, il Ministero dello Sviluppo Economico può emettere la decisione proposta e procedere a comunicarla tempestivamente agli stessi soggetti sopra indicati (cfr. art. 4 c. 6 del D. Lgs. 221/2017).

Abbiamo sopra già discusso dell'obbligo imposto all'esportatore o all'intermediario di comunicare all'Autorità competente le informazioni in proprio possesso dalle quali possa emergere l'effettiva destinazione dei prodotti "non listati" ad uno dei fini di cui all'art. 4 § 1, 2 e 3 o di cui all'art. 4 § 5 del regolamento (CE) n. 428/2009 e la violazione penale oggi conseguente alla violazione di tale dovere.

L'art. 9 c. 7 del D. Lgs. 221/2017 disciplina lo specifico procedimento amministrativo conseguente all'osservanza di tale obbligo da parte dell'esportatore o dell'intermediario ossia, in buona sostanza, al ricevimento delle informazioni sopraddette. E' previsto che il Ministero dello Sviluppo Economico, valutate le notizie ed esaminata la documentazione presentata, qualora non ritenga infondata la segnalazione pervenuta, comunichi le informazioni al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Difesa nonché all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attivando così la procedura di coordinamento già sopra

---

<sup>22</sup> *"Qualora una delle Istituzioni interessate formuli delle osservazioni in merito, entro 10 giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, l'Autorità competente indice una riunione interministeriale ad hoc per la disamina della situazione, all'esito della quale, ove venga confermata la necessità di un'autorizzazione all'esportazione o alla fornitura di servizi d'intermediazione, ovvero se nessuna delle predette Istituzioni abbia formulato osservazioni (comma 5), l'Autorità stessa avverte immediatamente l'esportatore, il quale dovrà fornire tutta la documentazione necessaria"* (Relazione Illustrativa allo schema del D. Lgs. 221/2017).

descritta ed alla quale viene fatto integrale richiamo (cfr. art. 9 c. 8 del D. Lgs. 221/2017).

## **II.5 – Il regime di controllo dei servizi di intermediazione.**

Quello esaminato nei tre paragrafi precedenti è il regime di controllo applicabile alle esportazioni di prodotti duali - siano essi listati o meno - dal territorio unionale.

Per quanto concerne, invece, i **servizi di intermediazione** aventi ad oggetto prodotti ad uso duale "listati" trova applicazione l'art. 5 § 1 del regolamento (CE) n. 428/2009 che ne subordina la prestazione ad una specifica autorizzazione (c.d. "**di brokering**") nel solo caso in cui *"l'intermediario sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è residente o stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1"*.

I singoli Stati membri hanno la possibilità di estendere l'applicazione del regime di controllo anche ai servizi di intermediazione aventi ad oggetto:

1. prodotti ad uso duale "non listati", se destinati ai medesimi fini di proliferazione di cui all'art. 4 § 1 del regolamento (CE) n. 428/2009;
2. prodotti ad uso duale, indipendentemente se compresi o meno nell'elenco di cui al citato allegato I, destinati agli scopi militari ed alle destinazioni di cui all'art. 4 § 2 del regolamento (CE) n. 428/2009.

## **II.6 – Il regime di controllo del transito esterno dei prodotti ad uso duale.**

Per quanto riguarda il **transito**, è già stato osservato che rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 428/2009 solo una parte di quello che, dal punto di vista doganale, viene definito "transito estero",

e – nello specifico – il solo “trasporto di prodotti a duplice uso non comunitari che entrano ed attraversano il territorio doganale della Comunità con una destinazione esterna alla Comunità stessa”.

La disciplina puntuale è contenuta nell'art. 6 § 1 del regolamento (CE) n. 428/2009 per il quale “il transito di prodotti a duplice uso non comunitari compresi nell'elenco di cui all'allegato I può essere vietato dalle Autorità competenti degli Stati membri in cui il transito ha luogo nel caso in cui i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1. Ai fini della decisione di divieto, gli Stati membri tengono conto degli obblighi e impegni assunti in quanto parti di trattati internazionali o membri di regimi internazionali di non proliferazione”.

Già la semplice lettura di tale disposizione rende evidente che, mentre nell'esportazione la riconducibilità del bene ad uno di quelli elencati nell'allegato I è da sola condizione sufficiente per l'applicazione del regime di controllo, in caso di transito questo può essere applicato dallo Stato membro (intendendosi per tale quello il cui territorio viene attraversato) solo se risultino informazioni tali da fare ritenere che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto in parte ad uno dei **fini di proliferazione** previsti dall'art. 4 § 1 del regolamento stesso, ossia:

1. ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari;
2. oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.

In luogo del divieto, peraltro, lo Stato membro può richiedere – sempre che si tratti di beni “listati” destinati a fini di proliferazione sopra indicati -

che il transito sia subordinato ad un provvedimento autorizzativo rilasciato dalla propria Autorità competente.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 § 3 del regolamento (CE) n. 428/2009, i singoli Stati membri hanno facoltà di estendere l'applicazione del regime di controllo:

1. ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I, nel caso in cui emerga la possibilità di una loro destinazione ai medesimi fini di proliferazione sopra indicati;
2. ai prodotti a duplice uso destinati a scopi militari, conformemente a quanto previsto dall'art. 4 § 2 del regolamento, ma solo nel caso in cui il Paese acquirente o quello di destinazione siano soggetti:
  - ✓ ad un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);
  - ✓ ovvero ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

E' da osservare che, in questo caso, il legislatore comunitario non specifica se si debba trattare di prodotti a duplice uso listati o meno: si limita infatti a citare i "*prodotti a duplice uso destinati a scopi militari*".

Tale mancanza non è, ritiene chi scrive, un *lapsus calami* ma una chiara scelta di politica legislativa e ciò in quanto l'accento posto sulla destinazione finalistica è in sé assorbente di ogni altro elemento: in sostanza, qualora ritengano che il bene possa avere una destinazione militare e siano realizzate le altre condizioni previste dal richiamato art. 4 § 2, gli Stati membri possono – conformemente alla loro legislazione o prassi interna - estendere l'applicazione del regime di controllo previsto per il transito.

Le disposizioni comunitarie sopra esaminate sono attuate, nel nostro ordinamento interno, dall'art. 7 del D. Lgs. 221/2017 ai sensi del quale, in tutti i casi in cui il transito di prodotti a duplice uso – siano essi listati o meno – è vietato, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sospende l'operazione e ne dà immediata comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, al Ministero dell'Interno ed a quello della Difesa.

Qualora, sulla base degli elementi informativi raccolti, il Ministero dello Sviluppo Economico sia in grado di adottare immediatamente una decisione, che richiede il previo parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato consultivo di cui all'art. 5 del D. Lgs. 221/2017, potrà vietare la prosecuzione dell'operazione o significare il proprio nulla osta rendendo così possibile all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo svincolo della spedizione.

E' però possibile che gli elementi informativi raccolti non consentano di formulare immediatamente una decisione definitiva: in questo caso, secondo ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D. Lgs. 221/2017 – che all'evidenza costituisce attuazione di quanto previsto dall'art. 6 § 2 del regolamento (CE) n. 428/2009 – l'autorità governativa può assoggettare l'operazione al necessario rilascio di una autorizzazione preventiva (che, si badi bene, non potrà avere altra forma se non quella di autorizzazione specifica individuale, vedi oltre).

La decisione viene comunicata immediatamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dal momento della sua emanazione tutte le spese di custodia dei beni oggetto del transito sono poste direttamente a carico del responsabile del soggetto individuato quale responsabile legale dell'operazione<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> Termine con il quale, stante quanto previsto dall'art. 7 c. 3 del D. Lgs. 221/2017, si individua il soggetto nazionale coinvolto nell'operazione di transito, ossia lo spedizioniere, l'agente marittimo, il rappresentante in Italia della società stabilita in un Paese terzo proprietaria del bene o che ha disposto l'invio del bene in

## **II.7 – Il regime di controllo del trasferimento intracomunitario dei prodotti ad uso duale.**

Per quanto riguarda il trasferimento dei prodotti ad uso duale all'interno del territorio dell'Unione, il motivo per il quale il legislatore ha previsto l'applicazione di un regime di controllo, seppure in forma notevolmente attenuata, è espressa nel dodicesimo considerando del regolamento (CE) n. 428/2009, a mente del quale *“a norma ed entro i limiti dell'articolo 30 del trattato e in attesa di un maggiore grado di armonizzazione, gli Stati membri manterranno il diritto di effettuare controlli sui trasferimenti di determinati prodotti a duplice uso all'interno della Comunità al fine di salvaguardare l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Tali controlli, essendo correlati all'efficacia dei controlli sulle esportazioni dalla Comunità, dovrebbero essere periodicamente riesaminati dal Consiglio”*.

In particolare, per il trasferimento intracomunitario dei prodotti elencati nell'allegato IV<sup>24</sup> del regolamento (CE) n. 428/2009 è richiesta la preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro da cui il trasferimento ha luogo ossia, in buona sostanza, dal territorio dal quale la movimentazione fisica del bene, o l'invio mediante altri mezzi del bene immateriale, ha inizio.

A tale riguardo, l'art. 15 c. 1 del D. Lgs. 221/2017 dispone che *“per il trasferimento all'interno dell'Unione Europea di prodotti elencati nell'allegato IV.... è richiesta un'autorizzazione”* il cui rilascio, se la spedizione riguarda materiali o informazioni classificati, è subordinato al parere obbligatorio e vincolato del Dipartimento informazioni per la sicurezza.

---

transito, o – ancora - il rappresentante legale di un eventuale filiale italiana della società del Paese terzo proprietaria del bene o che ne ha disposto l'invio.

<sup>24</sup> Elenco che costituisce un *minus* rispetto a quello di cui all'allegato I del medesimo regolamento.

I beni elencati all'interno dell'allegato IV sono ripartiti in due gruppi. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 § 1 del regolamento (CE) n. 428/2009:

1. per i beni listati nella parte 1, il trasferimento intracomunitario può essere oggetto di autorizzazioni specifiche, globali o generali. A tale riguardo, l'art. 15 c. 2 del D. Lgs. 221/2017 prevede in modo espresso la possibilità che la movimentazione fra Stati membri possa essere oggetto di una autorizzazione generale nazionale; tale disposizione al momento è ancora meramente teorica posto che non è stato ancora emesso alcun decreto ministeriale (avente o meno efficacia normativa) che preveda in modo concreto tale autorizzazione generale;
2. per i beni listati nella parte 2, il trasferimento intracomunitario può essere solo oggetto di autorizzazioni specifiche individuali o globali individuali ma non di autorizzazioni generali (europee o nazionali che siano).

Ai singoli Stati membri è lasciata la possibilità di sottoporre ad autorizzazione preventiva anche il trasferimento intracomunitario di "altri" (intendendosi per tali quelli non compresi nell'allegato IV) prodotti a duplice uso ma solo – secondo la previsione di cui all'art. 22 § 2 del regolamento (CE) n. 428/2009 - a condizione che, al momento di tale trasferimento:

1. l'operatore (ossia lo speditore) sia a conoscenza del fatto che la loro destinazione finale si trova al di fuori dell'Unione Europea;
2. l'esportazione verso la destinazione finale effettiva è soggetta ad autorizzazione nello Stato membro dal quale i beni dovranno essere trasferiti - a norma degli artt. 3, 4 o 8 del regolamento (CE) n. 428/2009 - e non può essere consentita in forza di una autorizzazione generale o globale individuale;
3. i beni non devono essere sottoposti a processi o a lavorazioni nello Stato membro verso il quale devono essere trasferiti.

Tale facoltà di “etensione” del regime di controllo è chiaramente finalizzata ad evitare la “diversione” dei prodotti ad uso duale di cui all'allegato I (ma diversi da quelli elencati nell'allegato IV) solo formalmente destinati al territorio di un altro Stato membro ma, in realtà, fin dal principio destinati ad uscire dall'Unione in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 428/2009.

E' però possibile che, al momento del trasferimento del prodotto “listati” all'interno dell'allegato I verso il territorio di un altro Stato membro, la sua destinazione finale al di fuori dell'Unione Europea sia non solo certa ma anche già autorizzata dall'Autorità competente dello Stato membro verso cui il bene è trasferito. Tale casistica è, all'evidenza, radicalmente diversa rispetto a quella appena sopra esaminata: nel caso qui in esame, infatti, la successiva esportazione del prodotto non solo è già prevista e conosciuta ma anche già autorizzata; si tratta, pertanto, di un'operazione già verificata e dunque da considerare a “rischio controllato” (se non addirittura a rischio nullo).

E' proprio per tale motivo che, in siffatta ipotesi, l'art. 23 § 4 del regolamento (CE) n. 428/2009 prevede che - nell'ambito della collaborazione interstatale di cui all'art. 11 del regolamento stesso - lo Stato membro di spedizione debba rilasciare immediatamente all'operatore l'autorizzazione a trasferimento intracomunitario, “*a meno che le circostanze non siano cambiate significativamente*” dal momento in cui tale istanza di coordinamento e collaborazione è stata attivata.

Ad ogni modo, è bene specificarlo, l'applicazione del regime di controllo ai trasferimenti intracomunitari non comporta il loro assoggettamento a verifiche doganali al momento dell'uscita dal territorio dello Stato membro di spedizione o di ingresso nel territorio dello Stato membro di destinazione: si tratta, infatti, pur sempre di movimentazione intracomunitaria di beni o di servizi e, come tale, la riproposizione di un controllo doganale vero e proprio costituirebbe una

inaccettabile limitazione del principio di libera circolazione delle merci e dei servizi previsto dal TUE.

Ciò è confermato in dall'art. 23 § 6 del regolamento (CE) n. 428/2009 secondo cui *“le disposizioni adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non implicano alcun controllo alle frontiere interne della Comunità, ma unicamente controlli effettuati nell'ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio della Comunità”*.

La supervisione della movimentazione intracomunitaria dei prodotti *de quibus*, quindi, è effettuata su base esclusivamente “cartolare”: la documentazione ed i registri relativi ai trasferimenti dei beni elencati nell'allegato I<sup>25</sup> deve essere, ai sensi dell'art. 22 § 9 del regolamento (CE) n. 428/2009:

1. conservata da parte degli operatori per un periodo di almeno 3 anni decorrenti dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha avuto luogo la spedizione;
2. presentata alle Autorità competenti dello Stato di spedizione, qualora queste ne facciano richiesta.

Inoltre, i documenti commerciali<sup>26</sup> relativi ai prodotti a duplice uso di cui all'allegato I oggetto di trasferimento intracomunitario devono riportare specifica indicazione del fatto che, se esportati verso Paesi non facenti parte del territorio unionale, devono essere soggetti alle procedure di controllo previste dal regolamento (cfr. art 23 c. 10 del regolamento CE n. 428/2009).

---

<sup>25</sup> Si noti bene: nell'allegato I, e non solo nell'allegato IV. Di tal che la documentazione in parola dovrà essere conservata anche in relazione al trasferimento di beni che non necessariamente sono soggetti ad autorizzazione di movimentazione intracomunitaria.

<sup>26</sup> Fra i quali, a mero titolo di esempio: contratti di vendita, conferme d'ordine, fatture ed avvisi di spedizione

## Capitolo III

### Le autorizzazioni previste per i prodotti ad uso duale.

---

#### III.1 Gli aspetti generali del regime autorizzativo.

Visto come si articola il regime di controllo dei prodotti ad uso duale ed a quali tipologie di trasferimento esso si applica, esaminiamo ora quali sono le tipologie di provvedimenti autorizzativi che rendono lecita la loro esportazione, intermediazione, transito o trasferimento intracomunitario.

Il legislatore comunitario ne distingue quattro diversi tipi:

1. le **autorizzazioni di esportazione specifiche**, concesse a favore di uno specifico esportatore per la spedizione di uno o più prodotti a duplice uso ad un utilizzatore finale o ad uno specifico destinatario stabilito in un Paese terzo<sup>27</sup>;
2. le **autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione**, concesse per le esportazioni verso determinati Paesi di destinazione ed utilizzabili da tutti gli esportatori che rispettano i requisiti previsti dalle stesse.  
In linea generale, tale tipologia è prevista per le c.d. "operazioni a basso rischio" (cfr. art. 9 § 1 c. 4 del reg. cit.) e proprio al fine di garantire la corretta applicazione di tale principio è attribuito alla Commissione dell'Unione Europea il potere adottare atti delegati al fine di eliminare, dall'ambito delle autorizzazioni generali, le destinazioni a rischio allorché siano soggette ad embargo sugli armamenti ai sensi del già visto art. 4 § 2;

---

<sup>27</sup> "I soggetti coinvolti da questa tipologia di autorizzazione sono gli esportatori, gli intermediari e i fornitori di assistenza tecnica mentre i beni licenziabili in tale contesto possono assumere sia la forma fisica che quella intangibile, ricomprendendo in quest'ultima fattispecie la trasmissione di software e l'assistenza tecnica (comma 1). Il riferimento a tale categoria risulta necessario, in quanto gli esportatori/intermediari nazionali devono essere consapevoli del fatto che operazioni commerciali concernenti beni immateriali non sono necessariamente libere" (Relazione Illustrativa allo schema del D. Lgs. 221/2017).

3. le **autorizzazioni generali di esportazione nazionali**, concesse ai sensi dell'art. 9 § 2 del regolamento e definite dalla legislazione nazionale ai sensi dello stesso art. 9 e dell'allegato III;
4. le **autorizzazioni globali individuali di esportazione**, concesse ad un determinato esportatore non occasionale per un tipo o una categoria di prodotti a duplice uso, con validità verso uno o più esportatori specifici e/o verso uno o più Paesi terzi specifici<sup>28</sup>.

Non tutte le tipologie di autorizzazione sopra elencate sono indifferentemente utilizzabili per i diversi regimi di controllo previsti dal regolamento (CE) n. 428/2009. Mentre, infatti, nessuna limitazione è prevista per l'esportazione:

1. per il **trasferimento intracomunitario** dei prodotti ad uso duale elencati nella parte 2 dell'allegato IV possono essere emesse solo autorizzazioni specifiche individuali o autorizzazioni globali individuali, ma non autorizzazioni generali, siano esse unionali o nazionali.
2. per quanto riguarda i **servizi di intermediazione**, l'art. 10 del regolamento (CE) n. 428/2009 dispone che le autorizzazioni "sono rilasciate dalle Autorità competenti degli Stati membri in cui l'intermediario è residente o stabilito... per una determinata quantità di prodotti specifici circolanti tra due o più paesi terzi...".

E' pertanto evidente che – in questo caso - le uniche autorizzazioni rilasciabili sono quelle specifiche individuali, come del resto confermato dall'art. 8 c. 2 del D. Lgs. 221/2017 in forza del quale "per prestare servizi di intermediazione relativi a prodotti a duplice uso ... è necessaria un'autorizzazione specifica individuale. Tale autorizzazione è rilasciata nei limiti ed alle condizioni stabiliti nei

---

<sup>28</sup> "Caratteristica precipua di questa autorizzazione si rinviene nella sua natura non occasionale, per cui viene rilasciata ad esportatori di comprovata fiducia ed affidabilità, in coerenza con la natura dell'autorizzazione globale. L'autorizzazione globale può riguardare sia beni materiali che immateriali" (Relazione Illustrativa allo schema del D. Lgs. 221/2017).

*regolamenti di cui all'art. 1 c. 1 e dal presente decreto, ad un singolo intermediario, per una determinata quantità di prodotti specifici circolanti fra due o più Paesi terzi"*

In ogni caso, ai sensi dell'art. 9 § 1 c. 2 del regolamento (CE) n. 428/2009, l'Autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o il soggetto intermediario possono vietare loro di ricorrere ad una o più tipologie autorizzative nel caso in cui sussista un ragionevole dubbio in ordine alle loro capacità di rispettare le prescrizioni di tali provvedimenti o una disposizione della normativa di controllo delle esportazioni.

**Il legislatore italiano ha fatto concreto utilizzo di tale prerogativa** (cfr. art. 8 c. 7 del D. Lgs. 221/2017) **vietando *expressis verbis* il ricorso alle autorizzazioni generali per le spedizioni aventi ad oggetto materiali o informazioni classificati.**

Le autorizzazioni vengono rilasciate, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 428/2009, dall'Autorità competente dello Stato membro in cui il soggetto esportatore o intermediario è stabilito; in caso di trasferimento intracomunitario, la competenza appartiene all'Autorità dello Stato membro da cui ha origine la spedizione e, per il caso del transito esterno, a quella del Paese il cui territorio viene per primo interessato dalla movimentazione del prodotto.

Ai fini del rilascio, gli esportatori mettono a disposizione di tale Autorità tutte le informazioni pertinenti in loro possesso, in modo da fornire un quadro informativo quanto più possibile completo specie per quanto concerne l'individuazione dell'utilizzatore finale, del Paese di destinazione e dell'effettivo uso finale del prodotto esportato (cfr. art. 9 § 2 c. 3 del reg. cit.): proprio per assicurare tali fini, è previsto che l'emissione del titolo autorizzatorio possa essere subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di uso finale.

Il procedimento amministrativo è disciplinato dagli artt. 8 e 10 del D. Lgs. 221/2017 e richiede, per la sua attivazione, la presentazione di un'istanza

sottoscritta dal legale rappresentante dell'esportatore o dell'intermediario o del fornitore di assistenza tecnica o dello spedite intracomunitario o del titolare del transito.

Il procedimento - governato dalla L. 241/1990 - deve essere concluso entro il termine di 180 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza sopra richiamata (cfr. art. 8 c. 6 del D. Lgs. 221/2017), mediante emanazione di un provvedimento espresso<sup>29</sup> che, qualora attenga ad una autorizzazione specifica individuale avente ad oggetto materiali o informazioni classificati, è subordinato a parere vincolato del Dipartimento informazioni per la sicurezza (cfr. art. 8 c. 7 del D. Lgs. 221/2017).

Non è prevista alcuna forma di silenzio-assenso né tantomeno di silenzio-rigetto e, quindi, contro l'inadempimento da parte dell'Amministrazione, il richiedente potrà espletare, nanti la Giurisdizione Amministrativa, i rimedi di cui all'art. 31 c. 1 del D. Lgs. 104/2010 anche se - a parere di chi scrive - stante la specifica discrezionalità<sup>30</sup> di cui gode l'Amministrazione nel rilascio delle autorizzazioni in parola, si deve ritenere non praticabile per il G.A. l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 31 c. 3 del medesimo D. Lgs. 104/2010 (*"Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari*

---

<sup>29</sup> *"Il procedimento che si instaura a fronte di una domanda d'esportazione deve essere concluso dall'Autorità competente entro un termine ben preciso (180 giorni dal ricevimento dell'istanza) a garanzia dell'esportatore ed in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge 241/1990 e successive modifiche. Il riferimento al termine entro cui l'Autorità competente è tenuta a concludere il procedimento amministrativo avente ad oggetto una domanda d'esportazione mira a garantire l'esportatore, soddisfacendo il principio della certezza dei tempi di durata del procedimento, in armonia con le prescrizioni di cui alla Legge 241/1990, e successive modificazioni"* (Relazione Illustrativa allo schema del D. Lgs. 221/2017).

<sup>30</sup> Che, fra l'altro, è connessa anche a specifiche valutazioni di tipo politico attinenti la sicurezza nazionale, talvolta anche conseguenti a comunicazioni riservate provenienti dai servizi di informazione e sicurezza

adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione").

### **III.2 L'autorizzazione di esportazione specifica individuale.**

Per quanto attiene l'autorizzazione specifica individuale, la disciplina nazionale di dettaglio è contenuta nell'art. 10 del D. Lgs. 221/2017 che ne prevede il rilascio "ad un singolo esportatore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica, per uno o più beni, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno specifico utilizzatore finale, previo parere del Comitato consultivo" (cfr. art. 10 c. 1) .

L'autorizzazione ha un periodo di validità temporale compreso fra sei mesi a due anni, con possibilità di proroga, per una solta volta, previa presentazione di specifica istanza entro e non oltre 30 giorni prima della sua scadenza originaria. Essa è valida su tutto il territorio dell'Unione Europea ed è rilasciata:

- ✓ per le operazioni di esportazione (nonché per quelle di trasferimento intracomunitario e transito), conformemente allo *specimen* di cui all'allegato IIIa del regolamento (CE) n. 428/2009;
- ✓ per i servizi di intermediazione, conformemente allo *specimen* di cui all'allegato IIIb del medesimo regolamento.

Vedremo a breve come tali modelli siano stati "riadattati" dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell'esercizio delle prerogative concesse dall'art. 14 § 1 del regolamento (CE) n. 428/2009.

La domanda di rilascio - la cui modulistica è reperibile sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico e viene qui riportata:

- ✓ in **appendice 01** limitatamente all'istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione all'esportazione, trasferimento intracomunitario o transito;

- ✓ in **appendice 02** per quella volta ad ottenere l'autorizzazione ai servizi di intermediazione;

deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto esportatore o speditore, intermediario o fornitore di assistenza tecnica e completata mediante allegazione della modulistica eventualmente prevista, salva possibilità di regolarizzazione nel caso in cui sia stata compilata in modo non corretto o risulti incompleta.

Le circostanze indicate in sede di istanza di rilascio sono, per loro stessa natura, suscettibili di modifica nel corso del tempo; in questi casi, l'art. 10 c. 2 ultimo periodo del D. Lgs. n. 221/2017 prevede a carico del soggetto istante l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Autorità competente qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda. La violazione di tale obbligo è sanzionata, ai sensi del successivo art. 18 c. 5, con l'irrogazione di una sanzione amministrativa di importo compreso fra € 15.000,00 ed € 90.000,00; trattasi di una violazione disciplinata dalla L. 689/1981 per la quale "Autorità competente", ai sensi dell'art. 18 di questa, è lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico.

Le informazioni ed i dati contenuti nella domanda si intendono dichiarati dalla parte sotto la propria responsabilità e, in ogni caso, ai sensi dell'art. 10 c. 3 del D. Lgs. n. 221/2017 insieme a questa devono essere presentati i seguenti ulteriori documenti:

1. copia del contratto di riferimento o comunque di sufficiente documentazione atta a comprovare l'effettiva volontà di acquisto da parte dell'utilizzatore finale;
2. le specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione o intermediazione;
3. il profilo ("*company profile*") del destinatario o dell'utilizzatore finale e la dichiarazione del medesimo (cosiddetta "**end user statement**", il cui *specimen* è reperibile all'interno del sito internet del Ministero

dello Sviluppo Economico e qui riportato in **appendice 03**), contenente le seguenti informazioni:

- a) l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attività svolta;
- b) la descrizione dei prodotti, la loro quantità e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo livello, gli estremi del contratto di riferimento;
- c) l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o militare, dei prodotti esportati, nonché del loro esatto luogo di destinazione ed impiego; in caso di servizi d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e sui terzi implicati nella transazione;
- d) l'impegno espresso da parte delle autorità governative del Paese verso cui avviene l'esportazione – qualora si tratti di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati, appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso settore - a non utilizzare tali prodotti in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attività civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
- e) l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati;
- f) eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive (vgs. il successivo capitolo IV del presente manuale).

In aggiunta a tali (non pochi) documenti, il Ministero dello Sviluppo Economico può anche imporre al richiedente:

- ✓ la presentazione di un certificato internazionale di importazione o di un certificato di uso finale ("**end user's certificate**") il cui *specimen* è reperibile all'interno del sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico e viene qui riportato in **appendice 04**; tale certificato è rilasciato dalla competente autorità amministrativa del Paese in cui è stabilito l'utilizzatore finale del prodotto (cfr. art. 10 c. 6 del D. Lgs. 221/2017);
- ✓ il deposito del "Modello Informativo di esportazione specifica" il cui *specimen* è liberamente reperibile all'interno suo sito internet del Ministero e viene qui riportato in **appendice 05**.

Il Ministero può addirittura gravare il destinatario del provvedimento di ulteriori oneri modali (che dovranno essere indicati puntualmente nel titolo autorizzativo) quali, ad esempio (cfr. art. 10 c. 7 del D. Lgs. 221/2017) l'obbligo:

1. di produrre una dichiarazione di presa in carico dei prodotti oggetto di autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale;
2. di effettuare, con la cadenza indicata nel provvedimento, ispezioni nel luogo di destinazione finale dei prodotti allo scopo di accertarne la loro perdurante presenza in loco e se la loro effettiva destinazione sia coerente con quanto indicato nell'autorizzazione, con eventuale onere di fornire idonea reportistica scritta e fotografica.

Al termine dell'istruttoria procedimentale, il Ministero dello Sviluppo Economico emette – se del caso – l'autorizzazione di esportazione specifica individuale utilizzando la modulistica qui riportata in **appendice 06**; per quanto attiene, invece, l'autorizzazione all'intermediazione, questa viene emessa mediante utilizzo del che viene qui riprodotto in **appendice 07**.

L'esportatore, l'intermediario, il fornitore di assistenza tecnica o il titolare del transito, in relazione a ciascuna delle autorizzazioni specifiche di cui è titolare, deve conservare ai propri atti, per un periodo di almeno tre

anni decorrenti dalla fine dell'anno in cui tali operazioni hanno avuto luogo (cfr. art. 10 c. 8 del D. Lgs. 221/2017 e 20 § 1 del regolamento CE n. 428/2009):

1. tutta la documentazione ad esse inerente;
2. dettagliati registri commerciali e la documentazione attinente le operazioni poste in essere, conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale; in particolare, devono essere conservati i documenti commerciali (fatture, manifesti, documenti di trasporto, altri documenti di spedizione) contenenti informazioni sufficienti per:
  - ✓ descrivere correttamente i prodotti soggetti a duplice uso fatti oggetto di spedizione e stabilirne la quantità;
  - ✓ individuare il nominativo e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario nonché, se noti, l'uso e l'utilizzatore finale.

La violazione di tale obbligo è sanzionata dal successivo art. 18 c. 5 con la medesima sanzione amministrativa di importo compreso fra € 15.000,00 ed € 90.000,00 già vista in precedenza.

In caso di operazioni di esportazione, soggette controllo doganale, l'originale dell'autorizzazione specifica individuale deve essere di volta in volta consegnato all'Ufficio Dogane presso cui viene presentata la dichiarazione di esportazione al fine di consentire a questo il controllo del titolo autorizzatorio e, soprattutto, il suo scarico totale o parziale che sia. L'esistenza dell'autorizzazione *de qua* deve essere riportata nel campo 44 della bolletta di esportazione con il codice "X002" ed indicazione del numero progressivo del provvedimento stesso.

Gli "scarichi" sono annotati dal funzionario doganale su un documento, denominato "Modello Europeo degli Utilizzi" (reperibile sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico e qui riportato in **appendice 08**), fisicamente unito all'autorizzazione rilasciata dall'organo ministeriale e che, di volta in volta, deve essere restituito al titolare anche nel caso in cui lo scarico venga effettuato a titolo di saldo definitivo.

### III.3 L'autorizzazione globale individuale di esportazione.

Diversa rispetto alla precedente è l'autorizzazione globale individuale, rilasciata, previo parere del Comitato consultivo<sup>31</sup>, ad un singolo esportatore non occasionale – dovendosi intendere per tale l'operatore che è già stato destinatario di precedenti provvedimenti autorizzativi – per:

1. uno o più prodotti a duplice uso, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica;
2. e per uno o più utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici, che dovranno essere individuati sulla base di linee guida *ad hoc* predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico sentito il Comitato consultivo.

Essa ha validità temporale non superiore a 3 anni, con possibilità di proroga (per non più di una volta) previa richiesta da presentare almeno 30 giorni prima della sua scadenza (cfr. art. 11 c. 2 D. Lgs. cit.); è valida su tutto il territorio dell'Unione Europea e viene rilasciata conformemente allo *specimen* riportato nell'allegato IIIa al regolamento (CE) 428/2009 che, per quanto riguarda il territorio italiano, è stato "personalizzato" dal Ministero dello Sviluppo Economico (vgs. **appendice 06**)

Gli estremi dell'autorizzazione devono essere riportati nel campo 44 della bolletta di esportazione con il codice "X002" ed indicazione del numero progressivo del provvedimento stesso.

Come detto, uno dei presupposti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione globale individuale è la condizione di "esportatore non occasionale" del soggetto istante; non è però l'unica: infatti, ai sensi dell'art. 11 c. 4 del D.

---

<sup>31</sup> Si noti che, mentre per l'autorizzazione specifica individuale il parere (obbligatorio ma non vincolante) del Comitato consultivo è richiesto solo nel caso di rigetto dell'istanza, in caso di autorizzazione globale individuale l'acquisizione del detto parere è funzionale sia all'accoglimento dell'istanza e, dunque, al rilascio dell'autorizzazione stessa sia al suo rigetto (cfr. art. 11 c. 9 del D. Lgs. 211/2017).

Lgs. 221/2017 è anche necessario che la sua attività si caratterizzi per la continuità e la pluralità “*di rapporti commerciali con destinatari ed utilizzatori finali di un determinato Paese*”.

In buona sostanza, l'autorizzazione globale individuale può essere rilasciata solo per l'esportazione di beni ad uso duale verso un determinato Paese a condizione che l'esportatore – che deve essere già stato destinatario di precedenti provvedimenti autorizzativi specifici individuali - abbia anche rapporti commerciali consolidati con destinatari ed utilizzatori finali di prodotti ad uso duale stabiliti nello specifico Paese di destinazione per il quale viene richiesto il provvedimento.

L'istanza per l'emissione dell'autorizzazione deve essere presentata con le medesime modalità già viste nel paragrafo precedente (e, dunque, mediante utilizzo della modulistica che qui si riporta in **appendice 01**), ma ad essa deve essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'esportatore, con cui questi si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, le seguenti condizioni:

1. utilizzare l'autorizzazione esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione in essa indicati;
2. riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «*Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)*»;
3. richiedere in sede di conclusione del contratto, ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i prodotti a duplice uso o i prodotti a duplice uso non listati oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non offensivi e non proliferanti nei

settori chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico.

Non è, quello sopra evidenziato, l'unico onere formale previsto a carico dell'esportatore. Infatti, a differenza dell'autorizzazione specifica individuale, quella globale non viene "scaricata" in Dogana all'atto di ogni esportazione; proprio per tale ragione, allo scopo di consentire la verifica del quantitativo di prodotti effettivamente movimentati, l'art. 11 c. 6 del D. Lgs. 221/2017 prevede che - entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre - l'esportatore trasmetta all'Autorità competente una "comunicazione riepilogativa"<sup>32</sup> delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. La mancata presentazione di tale comunicazione comporta la revoca dell'autorizzazione.

L'esportatore è inoltre tenuto, secondo quanto previsto dall'art. 11 c. 8 del D. Lgs. 221/2017:

- ✓ a conservare ai propri atti tutta la documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione globale per un periodo non inferiore a tre anni, decorrenti dalla fine dell'anno nel quale le singole operazioni hanno avuto luogo;
- ✓ ad esibirla a richiesta dell'Autorità competente, che può disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi del presente decreto.

La mancata osservanza di questi obblighi è punita (cfr. art. 18 c. 5 D. Lgs. cit.) con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso fra € 15.000,00 ed € 90.000,00 e può comportare la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 c. 2 lett. c) del medesimo D. Lgs..

---

<sup>32</sup> In cui devono essere riportati: copia del documento doganale, estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci della nomenclatura combinata, paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva, temporanea o transito.

### **III.4 Le autorizzazioni generali di esportazione rilasciate dall'Unione Europea ("AGEU") e dagli Stati membri ("AGN").**

Ultimi, ma non meno importanti<sup>33</sup> fra i provvedimenti disciplinati dal regolamento (CE) n. 428/2009, sono le autorizzazioni generali di esportazione che possono essere previste sia da fonti di livello comunitario sia da fonti di livello nazionale.

Le **autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione Europea** sono previste in via generale dall'art. 9 del regolamento (CE) n. 428/2009 che, al paragrafo 1, ne individua ben sei, ciascuna delle quali caratterizzata da una sequenza alfanumerica progressiva, da una disciplina specifica e da particolari presupposti di applicazione puntualmente disciplinati negli allegati da II-bis a II-septies<sup>34</sup>:

1. **EU001 (allegato II-bis) – “Esportazione verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera compreso il Liechtenstein, ed USA”.**

Riguardante tutti i prodotti a duplice uso “listati”, ad eccezione di quelli elencate nell'allegato II *octies*, destinati ad essere esportati verso l'Australia, il Canada, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera (compreso il territorio del Liechtenstein) e gli USA.

Il ricorso a questa autorizzazione generale è vietato in tutti i casi in cui:

---

<sup>33</sup> Dal punto di vista della “quantità” di materiale movimentato sono sicuramente i più utilizzati

<sup>34</sup> *“In materia di autorizzazione generale dell'Unione europea (AGEU) il Reg. (UE) 1232/2011, è intervenuto, innovando il Reg. (CE) 428/2009, introducendo nuove tipologie di autorizzazioni e spianando la strada ad esportazioni facilitate per una più vasta gamma di beni, accuratamente vagliati. Tale autorizzazione in linea di principio viene concessa ex lege a qualunque esportatore di beni a duplice uso e di merci soggette al regolamento antitortura dell'UE. Ne consegue che l'esportatore che desidera usufruirne deve notificare all'Autorità competente che intende avvalersi dell'autorizzazione stessa (comma 2). Ciò a patto che non vi siano motivi ostativi per negarne l'utilizzo, temporaneamente o definitivamente, al singolo soggetto”* (Relazione Illustrativa allo schema del D. Lgs. 221/2017).

- ✓ l'esportatore sia stato informato dalle competenti Autorità dello Stato membro in cui è stabilito del fatto che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
  - a) ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi, oppure se l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati a tali scopi;
  - b) a scopi militari, definiti all'art. 4 § 2 del regolamento (CE) n. 428/2009, in un paese soggetto ad un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- ✓ l'esportatore sia a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati agli usi sopra specificati;
- ✓ i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situato in una destinazione contemplata dall'autorizzazione;

2. **EU002 (allegato II-ter) – “Esportazione di determinati prodotti a duplice uso verso destinazioni specifiche”**.

Relativa ai soli prodotti a duplice uso aventi codice 1A001, 1A003, 1A004, 1C003 b-c, 1C004, 1C005, 1C006, 1C008, 1C009, 2B008, 3A001a3, 3A001a6-12, 3A002c-f, 3C001, 3C002, 3C003, 3C004,

3C005 e 3C006 destinati ad essere esportati verso l'Argentina, la Croazia, l'Islanda, il Sud Africa, la Corea del Sud e la Turchia.

Non è ammesso il ricorso a questa autorizzazione quando:

- ✓ l'esportatore è stato informato dalle Autorità competenti dello Stato membro nel quale questi è stabilito che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
  - a) a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;
  - b) per uno degli scopi militari di cui all'art. 4 § 2 del regolamento (CE) n. 428/2009 in un paese soggetto a embargo sugli armamenti imposto da una decisione o posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o da un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o
  - c) a essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
- ✓ l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto precedente;

- ✓ i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata dall'autorizzazione EU002.

3. **EU003 (allegato II-quater)- “Esportazione dopo riparazione / sostituzione”.**

Applicabile a tutti i prodotti a duplice uso “listati” con esclusione :

- ✓ di quelli elencati nell'allegato II-octies;
- ✓ di quelli elencati nelle sezioni D ed E del citato allegato I;
- ✓ di quelli identificati con i codici 1A002a, 1C012a, 1C227, 1C228, 1C229, 1C230 , 1C231, 1C236, 1C237, 1C240, 1C350, 1C450, 5A001b5, 5A002.c-e, 5A002.a, 5A002.b, 6A001.a.2.a.1, 6A001.a.2.a.5, 6A002.a.1.c., 8A001.b, 8A001.d e 9A011;

ed a condizione che:

- a) i prodotti in questione siano reimportati nel territorio doganale dell'Unione Europea a fini di manutenzione, riparazione o sostituzione ed esportati o riesportati verso il paese di spedizione senza che siano state apportate modifiche alle loro caratteristiche originali entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di esportazione originale, ovvero siano esportati verso il paese di spedizione in cambio di prodotti della stessa qualità e quantità reimportati nel territorio doganale dell'Unione a fini di manutenzione, riparazione o sostituzione entro un periodo di cinque anni dalla data del rilascio dell'autorizzazione di esportazione originale;
- b) l'esportazione iniziale abbia avuto luogo sulla base di una autorizzazione generale di esportazione dell'Unione o sia stata rilasciata dalle Autorità competenti dello Stato membro un'autorizzazione iniziale di esportazione di prodotti successivamente reimportati nel territorio doganale dell'Unione europea a scopo di manutenzione, riparazione o

sostituzione. La presente autorizzazione è valida solamente per le esportazioni verso l'utente finale originale;

- c) l'autorizzazione sia richiesta solo per esportazioni verso l'utente finale originale.

Dal punto di vista territoriale, l'autorizzazione di esportazione generale EU003 è valida esclusivamente per le seguenti destinazioni: Albania, Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cile, Cina (compresi i domini coloniali di Hong Kong e Macao), Croazia, ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Territori Francesi dell'Oltremare, Islanda, India, Kazakistan, Messico, Montenegro, Marocco, Russia, Serbia, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Tunisia, Turchia, Ucraina ed Emirati Arabi Uniti.

Per il suo legittimo utilizzo, l'esportatore deve fornire all'Autorità doganale, in caso di richiesta, i documenti giustificativi della precedente importazione dei prodotti nell'Unione, della manutenzione, delle riparazioni o delle sostituzioni dei prodotti effettuate nell'Unione e della restituzione dei prodotti all'utilizzatore finale ed al paese dai quali sono state importati nell'Unione.

Non è ammesso il ricorso a questa autorizzazione quando:

- ✓ l'esportatore è stato informato dalle Autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
  - a) a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;
  - b) per uno degli scopi militari di cui all'art. 4 § 2 del regolamento (CE) n. 428/2009 in un paese soggetto a

embargo sugli armamenti imposto da una decisione o posizione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o da un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o

c) a essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

- ✓ l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto precedente o del fatto che l'utilizzo finale sarà diverso rispetto a quello indicato nell'originaria autorizzazione di esportazione;
- ✓ i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata da questa particolare autorizzazione generale;
- ✓ l'autorizzazione originale (ossia quella "a monte") è stata annullata, sospesa, modificata o revocata;

c) **EU004 (allegato II-quinquies) – “Esportazione temporanea per mostre o fiere”**.

Relativa a tutti i prodotti a duplice uso “listati” con esclusione:

- ✓ di quelli elencati nell'allegato II-octies;
- ✓ di quelli elencati nelle sezioni D del citato allegato I, tranne il software necessario per il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate a fini dimostrativi;
- ✓ di quelli identificati con i codici 1A002.a, 1C002.b.4, 1C010, 1C012.a, 1C227, 1C228, 1C229, 1C230, 1C231, 1C236, 1C237,

1C240, 1C350, 1C450, 5A001.b.5, 5A002.c-e, 5A003.a, 5A003.b, 6A001, 6A002.a, 6A008.1.3, 8A001.b, 8A001.d e 9A011;

e sempre che tali prodotti siano:

- ✓ esportati temporaneamente nell'ambito di un'esposizione o di un evento fieristico verso una delle seguenti destinazioni: Albania, Argentina, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Cile, Cina (compresi Hong Kong e Macao), ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Territori Francesi d'Oltremare, Islanda, India, Kazakistan, Messico, Montenegro, Marocco, Russia, Serbia, Singapore, Sud Africa, Corea del Sud, Tunisia, Turchia, Ucraina ed Emirati Arabi Uniti;
- ✓ reimportati entro 120 giorni dall'esportazione iniziale, nella loro interezza e senza modifiche, nel territorio dell'Unione Europea.

Non è ammesso il ricorso a questa autorizzazione quando:

- ✓ l'esportatore è stato informato dalle Autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
  - a) a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;
  - b) a scopi militari, quali definiti all'art. 4 § 2 del regolamento (CE) 428/2009, nel caso in cui il Paese acquirente o il Paese di destinazione siano soggetti a un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio, da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o un embargo sugli armamenti imposto da una

- risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o
- c) a un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
- ✓ l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto precedente;
  - ✓ l'esportatore è stato informato dall'Autorità competente o è altrimenti a conoscenza del fatto che i prodotti sono stati classificati dall'Autorità competente come aventi un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale di categoria equivalente a *CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL* o superiore;
  - ✓ l'esportatore prende disposizioni che gli impediscono di mantenere sotto controllo i beni in questione durante l'intero periodo di esportazione temporanea;
  - ✓ l'esportatore non può garantire il loro ritorno nello stato originario, senza che alcun componente o software sia stato rimosso, copiato o diffuso o se un trasferimento di tecnologia è connesso con una presentazione;
  - ✓ i beni in questione:
    1. sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata da questa autorizzazione generale;
    2. sono destinati a essere esportati per una presentazione privata o una manifestazione (ad esempio nella sala d'esposizione di un'impresa);

3. devono essere oggetto di una fusione in un qualunque processo di produzione;
  4. sono destinati a essere utilizzati per i fini previsti, tranne una quantità minima necessaria per una dimostrazione efficace, senza tuttavia mettere i risultati specifici dei test a disposizione di terzi;
  5. devono essere depositati presso un'esposizione o una fiera unicamente a scopo di vendita, locazione o leasing, senza essere presentati o oggetto di dimostrazione;
- ✓ l'esportazione deve aver luogo a seguito di una transazione commerciale, in particolare per quanto riguarda la vendita, la locazione o il leasing dei prodotti in questione;

6. **EU005 (allegato II-sexies) - Telecomunicazioni,**

Riguardante solo ai seguenti prodotti ad uso duale "listati":

- ✓ quelli di cui alle voci 5A001.b.2, 5A001.c e 5A001.d, nonché 5B001 e 5D001, comprese le apparecchiature di collaudo, ispezione produzione e software di cui alle altre tre voci in precedenza indicate;
- ✓ la tecnologia sottoposta ad autorizzazione 5E001.a necessaria all'installazione, al funzionamento, alla manutenzione o alla riparazione dei prodotti di cui al punto immediatamente precedente, purché destinata allo stesso utilizzatore finale;

destinati verso l'Argentina, la Croazia, la Cina (compresi i domini di Hong Kong e Macao), l'India, la Russia, il Sud Africa, la Corea del Sud, la Turchia e l'Ucraina.

Non è possibile fare ricorso a questa autorizzazione quando:

- ✓ l'esportatore è stato informato dalle Autorità competenti dello Stato membro di stabilimento che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
- a) a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione,

- alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;
- b) a scopi militari, quali definiti all'art. 4 § 2 del regolamento (UE) 428/2009, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti a un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio, da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o
  - c) a un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;
- ✓ l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto precedente o che saranno riesportati verso una destinazione diversa da quelle previste per l'autorizzazione EU005 o per l'autorizzazione EU002 o verso uno Stato membro dell'Unione;
  - ✓ i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata da questa autorizzazione generale unionale.

7. **EU006 (allegato II-septies) – “Sostanze chimiche”.**

Applicabile solo ai seguenti prodotti chimici “listati”:

voce 1C350:

- ✓ Tiodiglicole (111-48-8);
- ✓ Ossicloruro di fosforo (10025-87-3);
- ✓ Metilfosfonato di dimetile (756-79-6);
- ✓ Dicloruro di metilfosfonile (676-97-1);
- ✓ Fosfito di dimetile (DMP) (868-85-9);
- ✓ Tricloruro di fosforo (7719-12-2);
- ✓ Fosfito di trimetile (TMP) (121-45-9);
- ✓ Cloruro di tionile (7719-09-7);
- ✓ 3-idrossi-1-metilpiperidina (3554-74-3);
- ✓ Cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile (96-79-7);
- ✓ N,N-diisopropile-2-amminoetanetiolo (5842-07-9);
- ✓ Chinuclidin-3-olo (1619-34-7);
- ✓ Fluoruro di potassio (7789-23-3);
- ✓ 2-cloroetanolo (107-07-3);
- ✓ Dimetilammina (124-40-3);
- ✓ Etilfosfonato di dietile (78-38-6);
- ✓ N,N-dimetilfosforammidato di dietile (2404-03-7);
- ✓ Fosfito di dietile (762-04-9);
- ✓ Cloridrato di dimetilammina (506-59-2);
- ✓ Dicloruro di etilfosfinile (1498-40-4);
- ✓ Dicloruro di etilfosfonile (1066-50-8);
- ✓ Acido fluoridrico (7664-39-3);
- ✓ Benzilato di metile (76-89-1);
- ✓ Dicloruro di metilfosfinile (676-83-5);
- ✓ N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0);
- ✓ Alcool pinacolilico (464-07-3);
- ✓ Fosfito di trietile (122-52-1);
- ✓ Tricloruro di arsenico (7784-34-1);
- ✓ Acido benzilico (76-93-7);
- ✓ Metilfosfonito di dietile (15715-41-0);

- ✓ Etilfosfonato di dimetile (6163-75-3);
- ✓ Difluoruro di etilfosfinile (430-78-4);
- ✓ Difluoruro di metilfosfinile (753-59-3);
- ✓ 3-chinuclidinone (3731-38-2);
- ✓ Pentacloruro di fosforo (10026-13-8);
- ✓ Pinacolone (75-97-8);
- ✓ Cianuro di potassio (151-50-8);
- ✓ Bifluoruro di potassio (7789-29-9);
- ✓ Bifluoruro di ammonio (1341-49-7);
- ✓ Fluoruro di sodio (7681-49-4);
- ✓ Bifluoruro di sodio (1333-83-1);
- ✓ Cianuro di sodio (143-33-9);
- ✓ Trietanolammina (102-71-6);
- ✓ Pentasolfuro di fosforo (1314-80-3);
- ✓ Diisopropilammina (108-18-9);
- ✓ Dietilamminoetanolo (100-37-8);
- ✓ Solfuro di sodio (1313-82-2);
- ✓ Monocloruro di zolfo (10025-67-9);
- ✓ Dicloruro di zolfo (10545-99-0);
- ✓ Cloridrato di trietanolammina (637-39-8);
- ✓ Cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro (4261-68-1);
- ✓ Acido metilfosfonico (993-13-5);
- ✓ Metilfosfonato di dietile (683-08-9);
- ✓ Dicloruro di N,N-Dimetilfosforammide (677-43-0);
- ✓ Fosfito di triisopropile (116-17-6);
- ✓ Etildietanolammina (139-87-7);
- ✓ O, O-Dietilfosforotioato (2465-65-8);
- ✓ O, O-Dietilfosforoditioato (298-06-6);
- ✓ Esafluorosilicato di sodio (16893-85-9);
- ✓ Acido diclorometilfosfonico (676-98-2);
- ✓ Dietilammina (109-89-7);

voce 1C450. a:

- ✓ Fosgene: dicloruro di carbonile (75-44-5);
- ✓ Cloruro di cianogeno (506-77-4);
- ✓ Acido cianidrico (74-90-8);
- ✓ Cloropicrina: tricloronitrometano (76-06-2);

voce 1C450. b:

- ✓ prodotti chimici, diversi da quelli specificati nell'elenco dei materiali di armamento o in 1C350, contenenti un atomo di fosforo cui è collegato un gruppo di metile, etile o propile (normale o iso) ma non altri atomi di carbonio;
- ✓ dialogenuri fosforamidici di N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] diversi dall'N,N-dimetilfosforamidodidicloruro specificato in 1C350.57;
- ✓ N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] - fosforamidati di dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)], diversi dall'N,N-dimetilfosforamidato di dietile specificato in 1C350;
- ✓ N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] - amminoetil-2-cloruri e corrispondenti sali protonati, diversi dal cloruro di N,N-diisopropile-2-amminoetile o dal cloridrato di N,N-diisopropile-2-amminoetilcloruro specificati in 1C350;
- ✓ N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] - amminoetan-2-oli e corrispondenti sali protonati, diversi dal N,N-diisopropile-2-amminoetanolo (96-80-0) e dall'N,N-dietilamminoetanolo (100-37-8) specificati in 1C350;
- ✓ N,N-dialchile [metile, etile o propile (normale o iso)] - amminoetane-2-tioli e corrispondenti sali protonati, diversi dall'N,N-diisopropile-2-amminoetantiolo specificato in 1C350;
- ✓ metildietanolammina (105-59-9).

e sempreché siano destinati verso i territori dell'Argentina, della Croazia, dell'Islanda, della Corea del Sud, della Turchia e dell'Ucraina.

Non è possibile fare ricorso a questa autorizzazione generale nel caso in cui :

- ✓ l'esportatore è stato informato dalle Autorità competenti dello Stato membro di stabilimento che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte:
  - a) a un uso connesso allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla diffusione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano servire da vettori per tali armi;
  - b) a scopi militari, quali definiti all'art. 4 § 2 del regolamento (CE) 428/2009, nel caso in cui il paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti a un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio, da una decisione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; o
  - c) a un uso come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro;

- ✓ l'esportatore è a conoscenza del fatto che i prodotti in questione sono destinati, in tutto o in parte, a uno degli usi di cui al punto precedente o che saranno riesportati verso una destinazione diversa da quelle previste per l'autorizzazione EU005 o per l'autorizzazione EU002 o verso uno Stato membro dell'Unione;
- ✓ i prodotti interessati sono esportati verso una zona franca o un deposito franco situati in una destinazione contemplata da questa autorizzazione generale unionale.

Elementi comuni a tutte le predette autorizzazioni generali sono:

1. la loro immaterialità, nel senso che si tratta di provvedimenti - previsti in via generale direttamente a livello normativo - non tangibili, ossia privi di una estrinsecazione materiale sotto forma di documento (cartaceo o elettronico che sia). Si ritiene che dall'adempimento degli oneri formali previsti dagli allegati da II-bis a II-septies del regolamento (CE) n. 428/2009 – ed in particolar modo dall'effettuazione della “notifica preventiva” di cui a brevissimo parleremo – derivi la nascita di un provvedimento autorizzativo implicito a favore del soggetto istante e, come tale, “intangibile”;
2. l'obbligo per l'esportatore di indicare nel campo 44 della bolletta doganale il codice “X002” e lo specifico riferimento all'autorizzazione generale di cui lo stesso intende avvalersi.

Pertanto, anche in caso di avvalimento di una autorizzazione generale di esportazione dell'Unione Europea, che – come detto – non dà luogo ad rilascio di alcun documento ostensibile all'Autorità Doganale, il titolare del regime non dovrà inserire in sede di dichiarazione doganale il codice “Y901” (riservato esclusivamente ai prodotti non a duplice uso, ossia a quelli “non listati” o comunque non colpiti da una preventiva clausola “catch all”) ma dovrà

indicare l'esistenza del regime di controllo *de quo* mediante indicazione del codice alfanumerico "X002";

3. l'obbligo, previsto sempre a carico dell'esportatore, di notificare il "primo utilizzo" dell'autorizzazione generale all'Autorità competente dello Stato in cui è stabilito entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui ha luogo la prima esportazione o – se così prevede la normativa nazionale dello Stato di stabilimento – prima dell'effettuazione di tale operazione.

Al riguardo, l'art. 12 c. 2 del D. Lgs. 221/2017 prescrive che *"...l'esportatore che intende avvalersi di detta autorizzazione deve notificare all'Autorità competente, precedentemente al primo utilizzo della stessa, tale intendimento con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante. Il nominativo dell'esportatore è iscritto automaticamente in un apposito «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale dell'Unione europea», tenuto dall'Autorità competente"*.

Il nostro legislatore ha ritenuto opportuno subordinare la possibilità di avvalersi di un'autorizzazione generale di esportazione alla presentazione di una "notifica preventiva" a cui consegue l'automatica registrazione del nominativo dell'esportatore in un apposito registro tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Lo *specimen* di tale "notifica preventiva" è reperibile all'interno del sito internet dell'organo ministeriale (vgs. **appendice 09**)

Similmente a quanto già detto per l'autorizzazione globale individuale, anche in caso di autorizzazioni generali unionali si pone il problema di "come" verificare l'effettivo rispetto delle previsioni e dei divieti previsti da tali specifici provvedimenti da parte dell'esportatore.

Proprio alla soddisfazione di tale non seconda esigenza è volta la previsione di cui all'art. 12 c. 4 del D. Lgs. 221/2017 in forza della quale l'esportatore è tenuto, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare, a trasmettere al Ministero dello Sviluppo

Economico la “lista riepilogativa” delle operazioni effettuate sulla base delle predette autorizzazioni generali<sup>35</sup> (vgs. **appendice 10**). Come chiarito dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico <sup>36</sup>, l'invio di questa “lista riepilogativa” è obbligatorio – ovviamente per i soli operatori economici iscritti al «registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale dell'Unione europea» e fino a che perdura tale iscrizione – anche in caso di assenza di operazioni rilevanti.

L'esportatore è altresì tenuto (cfr. art. 12 c. 6 D. Lgs. cit.):

1. a conservare ai propri atti tutta la documentazione afferente le esportazioni operate in regime di autorizzazione generale unionale per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le singole operazioni hanno avuto luogo;
2. ad esibirli a richiesta dell'Autorità competente, che può disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi del presente decreto.

La manca osservanza delle disposizioni da ultimo richiamate è punita (cfr. art. 18 c. 5 D. Lgs. cit.) con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso fra € 15.000,00 ed € 90.000,00 e può essere causa di revoca dell'autorizzazione (implicita) costituita a suo favore<sup>37</sup>.

---

<sup>35</sup> In tale lista devono essere riportati: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci della nomenclatura combinata, paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva o temporanea.

<sup>36</sup> <http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use>

<sup>37</sup> “Le disposizioni del presente articolo relative ai requisiti ed agli adempimenti necessari per ottenere l'Autorizzazione generale dell'Unione europea riproducono lo stesso contenuto dell'art. 7 del D. Lgs. 96/2003. Il comma 5, invece, rappresenta un elemento di novità rispetto alla disciplina vigente, disponendo che l'esportatore che non fornirà all'Autorità competente la necessaria documentazione comprovante la gestione della licenza medesima, nonché tutti i dati concernenti i luoghi di destinazione finale dei beni e gli utilizzatori finali, o tutto ciò che risulti utile all'Autorità competente ai fini del rilascio dell'autorizzazione, potrà vedersi revocare la licenza stessa” (Relazione Illustrativa allo schema del D. Lgs. 221/2017).

Le **autorizzazioni generali nazionali all'esportazione** sono invece previste dall'art. 9 § 4 del regolamento (CE) n. 428/2009 a mente del quale queste:

1. **non possono avere ad oggetto i prodotti ad uso duale indicati nell'allegato II-octies;**
2. sono definite dalle singole discipline nazionali degli Stati membri, che possono derivare da una fonte legislativa o da una fonte di prassi;
3. non possono essere utilizzate qualora l'esportatore sia stato informato dalle Autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito del fatto che i prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui all'art. 4 § 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 428/2009 in un paese soggetto ad un embargo sugli armamenti imposto da una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, qualora l'esportatore sia a conoscenza del fatto che detti prodotti sono destinati alle utilizzazioni summenzionate.

Queste particolari autorizzazioni possono essere utilizzate esclusivamente dagli esportatori stabiliti o residenti nel territorio dello Stato membro che le ha istituite, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 § 4 lett. b) del regolamento (CE) n. 428/2009 e della legislazione o prassi nazionale di riferimento.

Per quanto riguarda il nostro Paese, al momento esiste una sola autorizzazione generale nazionale - costituita dal D.M. 04/08/2003 del Ministero delle Attività Produttive - che consente, nel suo testo originario, l'esportazione verso la base italiana in Antartide, l'Argentina, la Corea del Sud e la Turchia dei seguenti prodotti:

- ✓ 0C001 - «Uranio naturale» o «uranio impoverito» o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate;
- ✓ 0C002 - «Materiale fissili speciali», diverse da quelle citate all'allegato IV;
- ✓ 0D001 - «Software» appositamente progettato o modificato per lo «sviluppo», la «produzione» o l'utilizzazione» dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce allo 0C001 o ai prodotti dello 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV;
- ✓ 0E001 - «Tecnologia» in conformità alla nota sulla tecnologia nucleare per lo «sviluppo», la «produzione» o «l'utilizzazione» dei beni specificati nella categoria 0, nella misura in cui si riferisce allo 0C001 o ai prodotti dello 0C002 che sono esclusi dall'allegato IV;
- ✓ 1A102 - Componenti risaturati pirolizzati carbonio-carbonio progettati per i veicoli di lancio nello spazio specificati in 9A004 in razzi sonda specificati in 9A104;
- ✓ 1C351 - Agenti patogeni per l'uomo, zoonosi e «tossine»;
- ✓ 1C352 - Agenti patogeni per gli animali;
- ✓ 1C353 - Elementi genetici e organismi geneticamente modificati;
- ✓ 1C354 - Agenti patogeni per le piante;
- ✓ 7E104 - «Tecnologia» per l'integrazione dei dati di comando di volo, di guida e di propulsione in un sistema di gestione del volo per l'ottimizzazione della traiettoria di un sistema con propulsione a razzo;
- ✓ 9A009.a - Sistemi di propulsione ibridi a razzo con capacità di impulso totale superiore a 1,1 MNs;
- ✓ 9A117 - Meccanismi di separazione di studio, meccanismi di separazione e loro stadi intermedi, utilizzabili in «missili»;
- ✓ tutti i prodotti specificati nell'allegato IV.

A tale riguardo, bisogna però osservare che il D.M. citato risale all'anno 2003 mentre l'attuale normativa in materia di esportazione di

esportazione di beni ad uso duale è costituita dal regolamento (CE) n. 428/2009 (che, fra l'altro, dal momento della sua emanazione ha già subito modificato ben sette modifiche, principalmente inerenti gli allegati I e l'allegato II).

Abbiamo visto che, ai sensi dell'art. 9 § 4 lett. a) di tale regolamento, le autorizzazioni generali nazionali *“escludono dal proprio ambito di applicazione i prodotti elencati nell'allegato II-ocites”*. Trattandosi di una fonte comunitaria, è evidente che – rispetto ad essa – lo strumento normativo nazionale costituito dal D.M. citato (universalmente qualificato non fonte normativa ma atto amministrativo generale, come comprovato anche dal fatto che è carente della numerazione progressiva richiesta ai sensi della L. 400/1988 per gli atti normativi) deve *“cedere il passo”* con la conseguenza che – ad oggi – l'ambito oggetto di applicazione della predetta autorizzazione generale nazionale è costituito dai soli prodotti elencati dal D.M. *“al netto”* di quelli richiamati dall'allegato II-ocites del regolamento (CE) n. 428/2009.

Pertanto, gli unici prodotti che possono essere esportati in forza di tale provvedimento sono:

- ✓ gli agenti patogeni per animali (classifica 1C352);
- ✓ tutti quelli indicati nell'allegato IV, nella misura in cui non siano confliggenti con l'elenco di cui al citato allegato II-ocites.

La disciplina italiana di dettaglio di queste autorizzazioni è costituita dall'art. 13 c. 1 del D. Lgs. 221/2017 a mente del quale – ed a conferma di quanto sopra già detto – *“l'esportazione di prodotti a duplice uso e di prodotti a duplice uso non listati può aver luogo con autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato IIIc del regolamento duplice uso, secondo le modalità e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare su proposta dell'Autorità competente e sentito il Comitato consultivo. Tali*

autorizzazioni non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato II octies del regolamento duplice uso".

Per quanto concerne le modalità di utilizzo dell'autorizzazione, l'art. 13 c. 2 del D. Lgs. 221/2017 opera un richiamo integrale alla disciplina contenuta nel già esaminato art. 12 inerente l'autorizzazione generale unionale di esportazione (vedi supra).

A tale riguardo, l'esportatore che intende avvalersene deve previamente notificare la propria intenzione, con almeno 30 giorni di anticipo, al Ministero dello Sviluppo Economico con apposita comunicazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante (vgs. **appendice 11**); in esito a tale notifica, il nominativo dell'esportatore è iscritto nel "registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale nazionale", tenuto dal Ministero.

Anche in questo caso, a seguito della trasmissione della "comunicazione preventiva", è da ritenere che si formi un provvedimento autorizzativo tacito a favore del soggetto istante il quale (proprio per tale motivo), ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 c. 5 del D. Lgs. 221/2017 (che richiama il contenuto dell'art. 12 c. 4 del medesimo decreto), è tenuto a trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il termine di 30 giorni dalla scadenza di ciascun semestre solare, la "lista riepilogativa" (vgs. **appendice 12**) delle operazioni effettuate sulla base dell'autorizzazione generale nazionale<sup>38</sup>, e ciò anche se – in tale arco temporale – non ne ha effettuate di rilevanti.

L'esportatore deve inoltre (cfr. artt. 13 c. 5 e 12 c. 6 del D. Lgs. 221/2017):

1. conservare tutta la documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale nazionale per un

---

<sup>38</sup> In tale lista devono essere riportati: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci della nomenclatura combinata, paese di destinazione, generalità del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva o temporanea.

periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le singole operazioni hanno avuto luogo;

2. esibirla a richiesta dell'Autorità competente, che può disporre idonea attività di ispezione e controllo ai sensi del presente decreto. La mancata osservanza di tali ultime prescrizioni è punita (cfr. art. 18 c. 5 D. Lgs. cit.) con l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa di importo compreso fra € 15.000,00 ed € 90.000,00 e può essere comunque considerata causa di revoca dell'autorizzazione (implicita) come sopra costituita a suo favore.

### **III.5 Le sanzioni previste per le violazioni inerenti il regime di controllo dei beni ad uso duale.**

Le sanzioni applicabili in caso di esportazione di prodotti a duplice uso in assenza o in violazione di licenza sono previste dall'art. 18 del D. Lgs. 221/2017 che, come detto, ha sostituito l'ormai abrogato art. 16 del D. Lgs. 96/2013.

I comportamenti stigmatizzati sono due:

1. l'esportazione di prodotti a duplice uso, listati o meno, anche in forma intangibile, il transito o il trasferimento intracomunitario o la prestazione di servizi di intermediazione inerenti tali prodotti in assenza della prescritta autorizzazione, per i quali è prevista la pena della reclusione da 2 a 6 anni o della multa da € 25.000,00 ad € 250.000,00 oltre alla confisca obbligatoria non solo dei prodotti ad uso duale ma anche delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o, qualora ciò non sia possibile, il sequestro per equivalente i beni per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato (cfr. art. 18 c. 1 e 3 del D. Lgs. 221/2017);
2. l'effettuazione delle medesime operazioni sopra descritte in difformità dagli obblighi previsti dalla relativa autorizzazione, per la quale è prevista la pena della reclusione da 1 a 4 anni o della

multa da € 15.000,00 ad €150.000,00 oltre alla confisca obbligatoria secondo i medesimi termini di cui al punto precedente (cfr. art. 18 c. 2 e 3 del D. Lgs. 221/2017).

Qui il comportamento costituente il fatto-reato differisce in modo netto rispetto al precedente. Mentre lì il soggetto effettua le operazioni rilevanti in assenza del titolo autorizzativo – ossia senza disporre in assoluto o disponendo di un titolo che non corrisponde in alcun modo ai prodotti o alle tecnologie ad uso duale oggetto della specifica operazione o, ancora, che è stato rilasciato per un quantitativo di prodotti inferiore rispetto a quello effettivamente gestito – qui, invece, il titolo autorizzativo esiste ed è ancora in corso di validità ma il soggetto non ottempera agli obblighi “*prescritti dalla relativa autorizzazione*”.

I comportamenti che possono rientrare in tale casistica sono, invero, molti. Si va, ad esempio, dall'esportazione del prodotto senza indicazione in sede di bolletta di esportazione del fatto che si tratta di un prodotto ad uso duale per il quale è prevista l'esibizione dell'autorizzazione (come nel caso in cui, nel campo 44 della bolletta doganale, viene inserito il codice “Y901” corrispondente, appunto, ai prodotti esclusi dal regime di controllo) alla violazione di tutti quegli obblighi specifici che possono essere inseriti, dall'Autorità competente, all'interno del provvedimento autorizzatorio ed il cui adempimento costituisce uno specifico obbligo per l'operatore economico.

E' da notare che la possibilità di procedere al sequestro delle cose che furono utilizzate per commettere il reato così come di procedere al sequestro per equivalente sono novità assolute nell'ambito del regime di controllo qui in esame e, pertanto, queste misure di sicurezza possono essere applicate solo per i fatti reati commessi dal giorno di entrata in vigore del D. Lgs. 221/2017, ossia dal 02/02/2018; sulla confisca obbligatoria del *corpus delicti* vero e proprio, invece, nulla viene

innovato rispetto a quanto previsto dal precedente art. 16 c. 3 del D. Lgs. 96/2013.

In tutti i casi in cui l'Autorità Giudiziaria venga a conoscenza dei reati sopra indicati, è tenuta a darne – ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 221/2017 – immediata comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza.

### **III.6 I controlli doganali.**

Come detto, l'individuazione dei beni da sottoporre al regime di controllo previsto dal regolamento (CE). 428/2009 avviene in due modi:

1. il primo è l'inclusione in apposite liste dei prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche, possono essere soggetti ad utilizzo duale. In questo caso, è prevista l'autorizzazione preventiva all'esportazione verso tutti i paesi e l'attività di controllo doganale si sostanzia nel riconoscimento per qualità e quantità delle merci individuate nella prescritta autorizzazione, anche allo scopo di contrastare e reprimere tentativi di esportazione di beni listati in assenza del previsto titolo autorizzatorio.

La medesima attività di verifica è anche volta ad accertare che i beni vincolati a regime doganale e dichiarati, attraverso l'indicazione del codice "Y901" nel campo 44 delle bollette, quali non soggetti alla normativa sull'uso duale, non presentino caratteristiche tali da rientrare nel regime autorizzatorio.

Questa attività di controllo viene assicurata, sin dalla fase di acquisizione a sistema delle dichiarazioni doganali di esportazione, mediante il cosiddetto "controllo di ammissibilità" che impone al dichiarante, per tutte le operazioni di esportazione inerenti merci con codice nomenclatura comprendente anche merci listate, di dichiarare se la merce è soggetta ad autorizzazione o meno;

2. il secondo è fondato sul c.d. "controllo di destinazione", che si sostanzia nell'accertare se il prodotto "non listato", a cagione della sua scarsa sensibilità intrinseca ai fini proliferanti, possa essere comunque utilizzato ai fini della costruzione, utilizzo e disseminazione di armi di distruzione di massa dal destinatario finale.

Conseguenza di tale forma di controllo può essere l'attivazione della procedura, già sopra meglio descritta, volta all'emissione della clausola "catch all" o della "catch more" da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e quindi alla notifica all'esportatore ed all'Autorità Doganali che l'operazione in questione viene sottoposta a specifico onere di autorizzazione preventiva.

La clausola ha efficacia per un periodo di 3 anni decorrenti dalla data di notifica all'esportatore e si estende a tutte le ulteriori esportazioni effettuate dallo stesso soggetto, riferite alla medesima merce ed al medesimo destinatario.

La disciplina delle procedure doganali connesse al regime di controllo dei prodotti ad uso duale è contenuta negli artt. 16 e 17 del regolamento (CE) n. 428/2009 e poggia principalmente sull'onere, posto a carico dell'esportatore, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, di *"fornire la prova che tutte le autorizzazioni ... necessarie sono state ottenute"*. Questa prova è costituita dall'autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito e, proprio per tale motivo, è previsto che l'Autorità Doganale possa richiedere *"una traduzione dei documenti prodotti nella lingua ufficiale dello Stato membro nel quale la dichiarazione di esportazione è presentata"*.

Conscio del fatto che la disciplina dell'uso duale non è propriamente una delle materie più semplici fra tutte quelle che possono intersecare la quotidiana attività doganale, l'art. 17 § 1 del regolamento (CE) n. 428/2009 prevede la possibilità per gli Stati membri di individuare

“dogane specializzate” presso cui concentrare l’effettuazione delle operazioni *de quibus*; gli Stati che ricorrono a tale facoltà (l’Italia non è fra questi) sono tenuti a comunicare alla Commissione Europea l’elenco degli uffici doganali abilitati.

Abbiamo poco sopra visto che le autorizzazioni previste per l’esportazione di prodotti ad uso duale sono riconducibili ad almeno cinque distinte tipologie<sup>39</sup>, tre sole delle quali (le autorizzazioni specifiche individuali, le autorizzazioni globali individuali e le autorizzazioni per i servizi di intermediazione) sono emesse sotto forma di “*hard copy*”, per usare un termine anglosassone, ossia sotto forma di documento cartaceo o elettronico, così come previsto dall’art. 14 § 1 del regolamento (CE) n. 428/2009.

Esclusa la possibilità di dover presentare all’Autorità Doganale la copia dell’autorizzazione per i servizi di intermediazione – per l’ovvia considerazione che i prodotti a cui la stessa fa riferimento già si trovano all’estero – l’esportatore deve invece comprovare a questa l’esistenza e la validità (oltre che la “capienza”) delle autorizzazioni specifiche individuali e delle autorizzazioni globali individuali di cui è titolare.

Limitatamente alle prime, dato che all’atto di ciascuna singola esportazione l’Autorità Doganale è tenuta a scritturare lo “scarico” (parziale o totale che sia) nella tabella allegata alla licenza stessa (il c.d. “Modello europeo degli utilizzi”, vgs. **appendice 08**), questa deve essere presentata in originale per essere annotata e successivamente restituita dall’ufficio doganale all’avene titolo.

Per autorizzazioni globali individuali, invece, il controllo sull’effettiva movimentazione dei prodotti ad uso duale non avviene mediante lo scarico manuale da parte dell’Autorità Doganale ma attraverso un più articolato sistema di annotazione all’interno di appositi registri, tenuti

---

<sup>39</sup> Se si vuole considerare, come fanno alcuni, l’autorizzane di brokering – ossia alla prestazione dei servizi di intermediazione – come una categoria a sé stante e non una particolare tipologia di autorizzazione specifica individuale.

direttamente dall'esportatore sotto la propria responsabilità, e di segnalazioni semestrali che questo deve trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico.

Proprio per tale motivo, ferma restando la necessità che l'esportatore provi l'effettiva esistenza dell'autorizzazione *de qua* all'atto di ciascuna singola esportazione, non è necessario che il documento sia esibito in originale all'Autorità Doganale potendo, invece, essere trasmesso o esibito con altre modalità purché idonee ad assicurarne l'effettiva esistenza<sup>40</sup>.

Nonostante la semplice "prova" dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione specifica individuale o dell'autorizzazione globale individuale, l'Autorità Doganale può comunque – ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 § 3 del regolamento (CE) n. 428/2009 - sospendere la procedura di esportazione dei prodotti ad uso duale elencati nell'allegato I qualora abbia motivo di sospettare che al momento del rilascio dell'autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti o che le circostanze che hanno portato al suo rilascio siano medio tempore cambiate.

In tale caso, l'Autorità Doganale notizia immediatamente l'Autorità competente dello Stato membro di cui la stessa fa parte (nel nostro caso, il Ministero dello Sviluppo Economico) affinché valuti la necessità di provvedere all'annullamento, alla revoca o alla modifica di questa.

Entro 10 giorni lavorativi<sup>41</sup> - periodo che può essere esteso, in circostanze eccezionali, fino a 30 giorni lavorativi – l'Autorità competente deve comunicare all'Autorità Doganale le proprie conclusioni in ordine alla

---

<sup>40</sup> Chi scrive ritiene che possano essere sufficienti l'esibizione di copia fotostatica dell'autorizzazione purché certificata come conforme da un Notaio o da un pubblico ufficiale, o il deposito presso il singolo ufficio doganale della predetta copia a fronte dell'esibizione del documento originale al fine di farne constare l'effettiva conformità o, ancora, la trasmissione a mezzo di PEC di una copia elettronica purché certificata conforme con firma elettronica da parte di un Notaio.

<sup>41</sup> Esclusi, dunque, oltre i giorni festivi veri e propri, anche i sabati e le domeniche.

possibilità di esportare liberamente i prodotti oggetto di controllo alla frontiera; in caso di inutile decorso del termine predetto, come previsto dall' art. 16 § 4 del regolamento (CE) n. 428/2009, gli stessi possono essere svincolati e restituiti alla libera disponibilità dell'avente titolo per essere inviati al di fuori del territorio dell'Unione Europea.